

XIII Legislatura

Attività Parlamentare – Cofirmatario

DDL [17]

1) DDL N. 1107 del 3.02.06 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e riordino delle carriere del personale del corpo forestale.

Il testo costituisce un'articolata proposta che strutturalmente provvede ad una completa risistemazione del sistema agro-forestale-ambientale, indicando a corredo gli oneri finanziari conseguenti. Il disegno di legge intende attivare, attraverso azioni adeguate un sistema virtuoso di tutela a cui deve essere collegata un'occupazione di qualità.

Gruppo Parlamentare: Forza Italia

Firmatari: Cascio Francesco (FI)• Leontini Innocenzo (FI)

Argomenti: • Forestazione• Lavoro• Agricoltura

Organo d'Esame: Non Assegnato o attesa evento

Iter

Attuale:

21 apr 2006 Pubblicazione Gurs n. 21 del 21 aprile 2006

Storico:

06 feb 2006 Assegnato per esame Commissione QUARTA

06 feb 2006 Assegnato per parere Commissione PRIMA

16 feb 2006 Annunziato Seduta n. 355 AULA

16 feb 2006 Annunzio assegnazione Seduta n. 355 AULA

15 mar 2006 Esaminato in commissione Seduta n. 254 0400 Commissione QUARTA

15 mar 2006 Abbinamento con ddl 204; ddl 229; ddl 247; ddl 398; ddl 590; ddl 1058; ddl 1114 ; - VEDI ddl 1107 Seduta n. 254 0400 Commissione QUARTA

15 mar 2006 Licenziato per Commissione Bilancio Seduta n. 254 0400 Commissione QUARTA

16 mar 2006 Parere Commissione Bilancio Seduta n. 267 0200 Commissione SECONDA

16 mar 2006 Esitato per Aula Seduta n. 255 0400 Commissione QUARTA

21 mar 2006 Esaminato in Aula Seduta n. 365 AULA

23 mar 2006 Esaminato in Aula Seduta n. 367 AULA

24 mar 2006 Esaminato in Aula Seduta n. 368 AULA

25 mar 2006 Approvato dall'Assemblea Seduta n. 368 AULA

27 mar 2006 Inviato Presidenza della Regione

01 apr 2006 Impugnativa Commissario Stato (v. nota)

14 apr 2006 Lr 14 aprile alr 2006 nlr 14 Titolo: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, 'Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione'. Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

(DISEGNO DI LEGGE NN. 1107-204-229-247-398-
590-1058-1114)

LEGGE APPROVATA IL 25 MARZO 2006

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE
1996, N. 16, RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA
FORESTALE E DI TUTELA DELLA VEGETAZIONE . ISTITUZIONE
DELL'AGENZIA DELLA REGIONE SICILIANA PER LE EROGAZIONI
IN AGRICOLTURA - A.R.S.E.A.

TITOLO I
Norme sulla forestazione

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1.
Finalità

1. L'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è
sostituito dal seguente:

Art. 1. - Finalità - 1. La Regione valorizza le
risorse ambientali per lo sviluppo sostenibile del
territorio ed il miglioramento della qualità della vita
della popolazione, in conformità agli accordi
internazionali sottoscritti dallo Stato ed agli impegni
internazionali da essi scaturenti. A tal fine promuove la
valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-
pastorale, il mantenimento e miglioramento del territorio
rurale e montano e delle condizioni socio-economiche
delle popolazioni di montagna e delle zone svantaggiate,
l'incremento quali-quantitativo della superficie boscata,
della selvicoltura e delle attività a questa connesse, la
prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la
tutela degli ambienti naturali, del paesaggio e degli
ecosistemi, la ricostituzione e il miglioramento della
copertura vegetale dei terreni marginali, le funzioni
sociali e multiple dei boschi, anche a fini ricreativi.

2. La Regione persegue la difesa dagli incendi del
patrimonio forestale regionale, dei terreni agricoli,
del paesaggio e degli ambienti naturali.

3. Per le finalità del presente articolo è costituita
una apposita cabina di regia, con il compito di
provvedere allo studio e monitoraggio delle risorse, alla
formulazione di apposite proposte per il razionale
utilizzo delle stesse e alla verifica dello stato di
attuazione degli interventi. La composizione della cabina
di regia è stabilita con apposito provvedimento
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.'

Art. 2.
Definizione

1. Nell'ambito della legge regionale 6 aprile 1996, n.

16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'Amministrazione forestale', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole 'uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze'.

Art. 3.

Applicabilità delle norme statali

1. All'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

1 bis. Nelle more dell'emanazione di una organica normativa di settore, oltre a quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme contenute nel decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni.

1 ter. Nel territorio della Regione trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, ed ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.'

Art. 4.

Definizione di bosco

1. All'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

5 bis. Per quanto non diversamente disposto trova applicazione anche nella Regione siciliana la definizione di bosco di cui alla vigente normativa nazionale.'

Art. 5.

Inventario e carta forestale regionale

1. L'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

Art. 5. - Inventario forestale - 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del dipartimento regionale delle foreste, redige ed aggiorna l'inventario forestale regionale quale strumento di conoscenza a supporto e per la formazione delle politiche di settore.

2. L'inventario contiene l'elenco dei terreni qualificabili come boscati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 .

3. All'inventario è allegata una carta forestale regionale nella quale i boschi sono classificati per tipo fisionomico e per stadio evolutivo. La carta è aggiornata, di norma, ogni cinque anni.

4. L'inventario forestale regionale ha carattere permanente ed è soggetto ad aggiornamento periodico, di norma quinquennale. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comunica annualmente all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'eventuale incremento della superficie boschiva.

5. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana le direttive in ordine alla redazione dell'inventario ed alle forme di pubblicità dello stesso nonché in ordine alla redazione della carta forestale regionale.

6. Ai comuni è fatto obbligo di trasmettere agli uffici periferici del dipartimento regionale delle foreste, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco particellare dei terreni considerati boscati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, facenti parte del patrimonio comunale.'

Art. 6.

Pianificazione regionale forestale

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

Art. 5 bis. - Pianificazione forestale regionale - 1.
Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge ed all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nel rispetto degli impegni internazionali e comunitari assunti dall'Italia in materia di biodiversità, cambiamenti climatici e lotta alla desertificazione, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, avvalendosi degli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste, predispone il piano forestale regionale sulla base degli elementi di conoscenza desumibili dall'inventario forestale regionale e dalla carta forestale regionale.

2. Il piano forestale regionale ha validità quinquennale e può essere aggiornato in ogni momento ove insorgano ragioni di opportunità ovvero esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.

3. Nelle more della redazione dell'inventario e della carta forestale regionale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva le linee guida del piano forestale regionale predisposte dal dipartimento regionale delle foreste, previo parere del comitato forestale regionale di cui all'articolo 5 ter.

4. Le linee guida del piano forestale regionale individuano obiettivi, indirizzi e modalità operative per la conservazione, la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del patrimonio forestale regionale e degli ambiti connessi, da perseguire secondo criteri di gestione sostenibile.

5. Il piano forestale regionale, sentite le

organizzazioni professionali, sindacali ed ambientaliste maggiormente rappresentative, è sottoposto al parere del comitato forestale regionale ed è adottato, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con decreto del Presidente della Regione.

6. I piani di gestione e i piani di assestamento dei boschi appartenenti a soggetti pubblici o privati devono essere conformi al piano forestale regionale o, nelle more della sua redazione, alle linee guida di cui al comma 3.

7. Ogni altro strumento di pianificazione del territorio che includa i territori ricompresi dall'inventario forestale è coerente con i documenti di programmazione indicati nel presente articolo, a pena di nullità.'

Art. 7.

Comitato forestale regionale

1. Dopo l'articolo 5 bis della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

Art. 5 ter. - Comitato forestale regionale - 1. E' istituito presso il dipartimento regionale delle foreste, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato forestale regionale, nominato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, così composto:

- a) il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste, con funzioni di presidente;
- b) il dirigente preposto al competente servizio del dipartimento regionale delle foreste;
- c) l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali;
- d) un esperto designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
- e) un rappresentante designato dall'ANCI -Sezione per la Sicilia;
- f) un rappresentante designato dall'URPS - Unione province siciliane;
- g) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agro-forestali maggiormente rappresentative;
- h) un rappresentante designato dalle tre organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- i) un rappresentante dell'ASCEBEM - Associazione regionale dei Consorzi di bonifica;
- l) un esperto designato dalle università degli studi siciliane;

m) un dirigente del dipartimento regionale delle foreste, con funzioni di segretario.

2. Il Presidente, qualora ne ravvisi la necessità, può integrare il comitato con il dirigente preposto all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, che vi partecipa senza diritto di voto.

3. Il comitato:

a) esercita le attribuzioni in precedenza assegnate ai comitati forestali dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267;

b) esprime parere sulle linee guida del piano forestale regionale;

c) accerta la conformità dei piani di gestione e/o di assestamento forestale, predisposti da enti pubblici e soggetti privati, al piano forestale regionale ovvero alle linee guida di cui al comma 3 dell'articolo 5 bis;

d) individua le prescrizioni di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 nonché le condizioni di applicabilità dei commi 6 e 7 del medesimo articolo;

e) esprime parere in ordine a questioni tecniche afferenti la materia forestale, su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o di uno dei suoi componenti.

4. Per la validità delle sedute del comitato forestale regionale è sufficiente la maggioranza semplice dei componenti. Il comitato delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Decorso il termine di cui al comma 1, il comitato è comunque insediato con la maggioranza semplice dei componenti ivi indicati.

6. I componenti del comitato sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e, ad eccezione dei membri di diritto di cui alle lettere a), b), c) ed m), durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

7. I lavori del comitato sono disciplinati con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa delibera della Giunta regionale.

8. Ai componenti il comitato forestale regionale non viene corrisposto alcun compenso.'

2. E' abrogato l'articolo 16 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84.

Art. 8.

Prescrizioni di massima e di polizia forestale

1. L'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 6. - Prescrizioni di massima e di polizia forestale - 1. Gli aggiornamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono resi esecutivi con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta degli ispettorati forestali competenti per territorio, sentito il comitato forestale regionale. Le prescrizioni sono definite tenendo conto anche delle esigenze di tutela ambientale.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono aggiornate di norma ogni dieci anni, ovvero in qualsiasi momento se ne ravvisi l'opportunità, su proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.'

2. In sede di prima applicazione della presente legge, le prescrizioni sono aggiornate entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 9.

Attività regolamentate

1. L'articolo 8 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 8. - Attività regolamentate - 1. Gli enti pubblici che gestiscono a qualsiasi titolo boschi, così come definiti dall'articolo 4, adottano appositi regolamenti relativi all'esercizio del pascolo e alla raccolta dei frutti del sottobosco nei complessi boscati da essi gestiti nel rispetto delle norme contenute nel regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

2. Allo scopo di alleggerire il carico di bestiame nei boschi demaniali, l'Azienda regionale delle foreste demaniali predispone ed attua un piano quinquennale specifico per l'acquisizione di terreni idonei alla costituzione di pascoli.

3. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alla confisca amministrativa di tutto il materiale raccolto. E' in ogni caso fatto salvo l'obbligo, per i trasgressori, di risarcire, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'eventuale maggiore danno arrecato all'ambiente naturale.

4. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata, in via primaria, al dipartimento regionale delle foreste.

5. Le sanzioni di cui al comma 3 sono disposte con provvedimento del comandante del distaccamento forestale competente per territorio, ai sensi della legge 24

novembre 1981, n. 689.

6. L'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 avviene entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decorso il quale è vietato l'esercizio delle attività indicate al comma medesimo.'

Art. 10.

Fornitura di beni e/o servizi

1. Le entrate derivanti dalla fornitura di beni e/o servizi nei distretti forestali sono così ripartite:

a) 70 per cento ai soggetti che forniscono beni e/o servizi. L'utilizzo delle entrate viene stabilito dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48;

b) 30 per cento alla Regione.

Art. 11.

Vincolo idrogeologico

1. L'articolo 9 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 9. - Vincolo idrogeologico - 1. Gli ispettorati forestali competenti per territorio, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procedono alla revisione ed all'aggiornamento degli ambiti territoriali sottoposti a vincolo idrogeologico e dei relativi atti amministrativi con cui questo è imposto.

2. Per l'aggiornamento degli atti relativi al vincolo idrogeologico si tiene conto anche delle risultanze e delle indicazioni del piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui all'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed all'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, e del programma di cui all'articolo 28.

3. Gli atti amministrativi e gli ambiti territoriali definiti a seguito dell'aggiornamento e della revisione di cui al comma 1 sono resi esecutivi con le procedure previste dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il rilascio delle autorizzazioni e/o dei nulla-osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, dal regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 nonché dall'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, rientra nella competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste, ad eccezione di quanto previsto al comma 6.

5. Nelle aree individuate nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico il Corpo forestale della Regione, sulla base di apposite direttive emanate dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, esercita compiti di tutela e vigilanza per il rispetto delle misure di salvaguardia.'

2. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, come modificato dall'articolo 125 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole Ente parco,' sono inserite le parole sentito il parere vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio da rendere entro il termine di trenta giorni'.

3. Al comma 4, lettera e), dell'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, le parole dell'ufficio del Genio civile' sono sostituite dalle parole vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste'.

Art. 12.
Attività edilizia

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole comitato tecnico amministrativo dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana' sono sostituite dalle parole comitato forestale regionale'.

2. Al comma 9 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole le zone territoriali omogenee agricole' vengono sostituite dalle parole una densità territoriale massima di 0,03 mc/mq. Il calcolo delle volumetrie da realizzare viene computato e realizzato separatamente per le attività edilizie, rispettivamente all'interno del bosco e nelle relative fasce di rispetto'.

Art. 13.
Protezione della flora spontanea

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

7 bis. La Regione, quale organismo ufficiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, si avvale del dipartimento regionale delle foreste per l'espletamento delle funzioni previste dal decreto medesimo, ivi compreso il controllo e la istituzione del registro dei materiali di base.'

Art. 14
Piani di gestione forestale sostenibile

1. L'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è

sostituito dal seguente:

- Art. 13. - Piani di gestione forestale sostenibile -
1. Per la gestione del patrimonio boschivo, tutti i soggetti pubblici e privati operano, di norma, sulla base di piani di gestione forestale sostenibile, di seguito denominati piani'.
 2. I piani vengono redatti sulla base di apposite prescrizioni tecniche fissate dal comitato forestale regionale, tenendo conto del ruolo multifunzionale riconosciuto al patrimonio boschivo, anche in sede comunitaria.
 3. I piani possono prevedere, con itinerari e sentieri adeguati, la possibilità di fruizione delle bellezze paesaggistiche.
 4. I piani sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato forestale regionale, da rendere entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende reso favorevolmente.
 5. La proposta di piano ed il parere reso dal comitato forestale regionale sono pubblicati, a cura del dipartimento regionale delle foreste, presso le sedi dei comuni interessati e dei distaccamenti forestali competenti per territorio, per la durata di quindici giorni. Entro detto termine chiunque può formulare osservazioni e proposte, che vengono esaminate dal comitato forestale regionale entro i trenta giorni successivi. Decorso il suddetto termine, la proposta di piano viene sottoposta all'approvazione definitiva dell'Assessore.
 6. Dell'approvazione del piano è dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
 7. Nelle more dell'approvazione dei piani, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 elaborano linee programmatiche con cui fissano gli indirizzi di natura forestale che si intendono perseguire nella gestione di ogni sistema boscato.
 8. Le linee programmatiche di cui al comma 7 vengono sottoposte all'approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato forestale regionale.
 9. L'approvazione del piano, nel rispetto dell'articolo 5 bis, comma 7, integra e sostituisce ogni altro nulla osta, autorizzazione o parere.
 10. Le concessioni rilasciate o da rilasciare e i contratti di vendita stipulati o da stipulare relativi al materiale legnoso destinato come biomassa alla produzione di energia non possono avere durata inferiore a nove anni.'

Art. 15.

Attività complementari dell'Amministrazione forestale

1. Ai commi 1, 6, 8 e 9 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'Amministrazione forestale' sono sostituite dalle parole 'Azienda regionale delle foreste demaniali'.

2. Quanto previsto dalle lettere o), p) e q) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, può essere svolto altresì dal dipartimento regionale delle foreste.

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

9 bis. L'Azienda regionale delle foreste demaniali può eseguire opere ed interventi di interesse pubblico delle tipologie individuate al comma 1, mediante convenzione con soggetti pubblici o privati.'

Art. 16.

Centro vivaistico regionale

1. L'articolo 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 15. - Centro vivaistico regionale - 1. Il centro vivaistico regionale, istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, svolge la sua attività come ufficio alle dirette dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali. Allo stesso è preposto un dirigente tecnico.

2. L'attività vivaistica dell'Azienda regionale delle foreste demaniali è prioritariamente orientata al soddisfacimento delle proprie esigenze istituzionali ed alla conservazione, riproduzione e miglioramento genetico delle specie vegetali indigene, in ottemperanza alle vigenti normative del settore della produzione vivaistica.

3. Per soddisfare le esigenze tecniche di raccolta e riproduzione della flora indigena ed endemica nonché per la economicità della gestione e per particolari esigenze tecnico-colturali, il centro si articola in diversi stabilimenti.'

Art. 17.

Aziende speciali, agenzie ed altre forme di gestione forestale

1. L'articolo 17 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 17. - Aziende speciali, agenzie ed altre forme di gestione forestale - 1. La Regione e gli enti locali territoriali possono provvedere alla gestione tecnica dei

boschi e dei pascoli mediante aziende speciali, agenzie od altre forme di gestione singola od associata, anche costituite secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed alla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni..

2. Entro il 31 dicembre 2006, i comuni, che non abbiano già provveduto, adeguano alle disposizioni richiamate al comma 1 la disciplina delle aziende speciali già esistenti.

3. Al fine di favorire lo sviluppo ed una razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, territoriali ed ambientali, la Regione e gli enti locali territoriali possono promuovere la costituzione di forme associative e stipulare accordi di programma cui possono partecipare i soggetti privati, le cooperative e le imprese previsti dall' articolo 18.'

Art. 18.

Incentivi alle pluriattività

1. L'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 18. - Incentivi alle pluriattività - 1. Nel territorio della Regione siciliana si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 17, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 è estesa alle aree naturali protette ed alle isole minori.

3. Le cooperative che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi e lavori nel settore forestale, sono equiparate agli imprenditori agricoli.

4. Nell'ambito degli indirizzi, delle norme e dei protocolli stabiliti a livello internazionale, la Regione promuove la certificazione della qualità dei processi gestionali e produttivi del settore forestale.'

Capo II

Espropriazione ed occupazione di immobili

Art. 19.

Dichiarazione di pubblica utilità

1. L'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 19. - Dichiarazione di pubblica utilità - 1. Nell'ambito del territorio regionale gli interventi di conservazione del suolo di cui all'articolo 28 finalizzati alla prevenzione ed al contrasto all'erosione ed al dissesto idrogeologico nonché quelli finalizzati

alla lotta alla desertificazione ed ai cambiamenti climatici, assolvono funzioni di pubblica utilità.

2. L'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.'

Art. 20.

Disciplina delle espropriazioni

1. L'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 20. - Disciplina delle espropriazioni - 1. Le espropriazioni connesse alla esecuzione di opere ed alle acquisizioni di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e degli enti pubblici da esso dipendenti e/o sottoposti a tutela e vigilanza, qualunque sia la fonte del finanziamento, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.'

Art. 21.

Disciplina dell'occupazione d'urgenza

1. L'articolo 21 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 21. - Disciplina dell'occupazione d'urgenza - 1. Le occupazioni d'urgenza sono disciplinate dall'articolo 22 bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il relativo provvedimento perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine massimo di tre mesi dalla data della sua emanazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il termine di occupazione non può essere di durata superiore a quello indicato nella dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza disposta ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.'

Art. 22.

Indennità di espropriazione

1. L'articolo 22 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 22. - Indennità di espropriazione - 1. Per le aree edificabili l'indennità è determinata a norma degli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Alle aree agricole e a quelle che ai sensi del comma 1 non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui agli articoli 40, 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai proprietari dei fondi gravati da servitù coattiva in dipendenza dell'esecuzione dell'opera pubblica è dovuta un'indennità determinata ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.'

Art. 23.

Espropriazioni di modesto valore

1. L'articolo 23 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 23. - Espropriazioni di modesto valore - 1. Quando il valore della indennità relativo ai procedimenti espropriativi di cui all'articolo 20 non supera le 10 migliaia di euro può essere autorizzato il pagamento diretto o lo svincolo in favore degli aventi diritto i quali dichiarano, nei modi e con le forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che l'immobile oggetto del procedimento espropriativo è nella loro piena disponibilità, libero da pesi e vincoli di qualsiasi natura.

2. Le dichiarazioni rese dai proprietari esonerano da ogni responsabilità i funzionari o i titolari degli uffici all'uopo delegati o autorizzati che dispongono il pagamento delle indennità nei limiti di importo e con le procedure di cui al comma 1.'

Art. 24.

Procedimenti in corso

1. L'articolo 24 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 24. - Procedimenti in corso - 1. Nella materia di cui al presente Titolo anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'indennità da corrispondere annualmente ai proprietari è commisurata agli interessi legali sulla corrispondente indennità di espropriazione determinata alla data della occupazione ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni in materia dettate dal regio

decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni.'

Art. 25.

Conferimenti volontari

1. L'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 25. - Conferimenti volontari - 1. I proprietari che intendano conferire al demanio della Regione i loro terreni presentano, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione di disponibilità agli uffici provinciali dell'Azienda regionale delle foreste demaniali competenti per territorio. In tal caso il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 22, comma 2. La suddetta dichiarazione di disponibilità ha la durata di cinque anni, fermo restando il diritto di revoca che può essere esercitato trascorsi due anni dalla presentazione dell'istanza.

2. Nel caso di dichiarazione di disponibilità, l'indennità è aumentata del 50 per cento ovvero nella misura di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, se il proprietario è coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, a condizione che i terreni siano liberi da vincoli derivanti da patti agrari, anche di fatto, e l'immissione in possesso in favore dell'Amministrazione venga effettuata contestualmente al momento della notifica del decreto che approva il progetto di acquisizione.

3. I fabbricati rurali sono stimati secondo il valore di ricostruzione, calcolato sulla base del prezzario generale per le opere pubbliche vigente ai sensi della normativa regionale sui lavori pubblici, avuto riguardo alla vetustà ed allo stato di conservazione e di manutenzione dell'immobile. A tal fine il coefficiente di riduzione non può superare in ogni caso il 50 per cento.

4. Per i fabbricati di particolare pregio architettonico l'indennità di espropriazione, determinata ai sensi del comma 3, è aumentata fino ad un massimo del 50 per cento.

5. Sulle indennità sono corrisposti gli interessi nella misura del saggio legale per il periodo intercorrente tra la data dell'immissione in possesso e quella della effettiva liquidazione ovvero del deposito alla Cassa depositi e prestiti.

6. Gli stessi criteri di valutazione si applicano al conferimento di terreni rimboschiti e tenuti dal dipartimento regionale delle foreste in occupazione temporanea nonché di terreni su cui sono stati effettuati rimboschimenti volontari con il contributo dello Stato e/o della Regione.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, ove il grado di copertura arborea sia inferiore al 60 per cento, si

applica il comma 3 dell'articolo 27.

8. I valori fissati dal presente articolo si applicano anche per l'acquisizione dei terreni ricadenti nelle aree protette.

9. All'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche: al terzo comma, le parole dall'articolo 5 della legge regionale 10 febbraio 1986, n. 2' sono sostituite con le parole dalla normativa regionale vigente in materia di interventi forestali'; il quarto comma è abrogato.

10. Allo scopo di favorire l'acquisizione di terreni nelle zone a diffusa proprietà particellare, ferme restando le procedure previste, i comuni o le province interessate sono autorizzati a svolgere le azioni necessarie volte a promuovere le offerte, acquisire le stesse, corredarne la documentazione e trasmetterle all'ufficio provinciale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali competente per territorio entro il termine annuale di cui al comma 1.'

Art. 26.

Occupazione temporanea di terreni

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole l'Amministrazione forestale' sono sostituite dalle parole il dipartimento regionale delle foreste'.

2. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere il periodo: L'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste comunica all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale i dati annuali relativi all'occupazione temporanea dei terreni'.

Art. 27.

Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico

1. L'articolo 27 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 27. - Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico - 1. E' autorizzata l'acquisizione dei rimboschimenti effettuati con finanziamenti pubblici per la forestazione produttiva, con un pagamento corrispettivo del valore agricolo dei terreni.

2. I terreni ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, dove sono stati effettuati rimboschimenti volontari con contributo pubblico e che presentino in atto un grado di copertura arborea inferiore al 50 per cento, sono sottoposti ad espropriazione qualora il dipartimento regionale delle foreste riconosca la

necessità di effettuare interventi di ripristino del soprassuolo ai fini della difesa e della stabilità dei versanti.

3. I proprietari dei terreni di cui al comma 2 possono tuttavia eseguire per proprio conto ed a loro spese i lavori suddetti, impegnandosi ad iniziarli ed ultimarli nei modi e nei termini indicati dagli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per provincia.

4. Nei casi di cui al presente articolo i terreni sono considerati come pascoli e non si tiene conto del soprassuolo nella determinazione del valore ai sensi dell'articolo 22.'

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comunica all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 i dati relativi all'acquisizione dei rimboschimenti effettuati con finanziamenti pubblici per la forestazione produttiva, l'espropriazione di terreni ricadenti in zone vincolate ed i lavori dei privati di cui al presente articolo.

Capo III

Disciplina degli interventi forestali

Art. 28.

Programma poliennale di interventi idraulico-forestali

1. L'articolo 28 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 28. - Programma poliennale di interventi idraulico-forestali - 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste promuove e realizza, nei limiti delle risorse finanziarie individuate nello stesso, il programma triennale di interventi idraulico-forestali ed il relativo elenco annuale, finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, redatto ai sensi della vigente legislazione regionale sui lavori pubblici e dell'articolo 83, inserendo prioritariamente gli interventi riguardanti le zone a rischio idraulico e di frana R4, R3, R2 e R1, individuate nei piani di assetto idrogeologico PAI, ferme restando le categorie prioritarie di intervento elencate nell'articolo 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7, e 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In attuazione dei piani stralcio di bacino di cui all'articolo 130 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 6 ed all'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste promuove e realizza il programma triennale di interventi idraulico-forestali sulla base di stralci annuali, finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, redatto ai sensi della vigente legislazione regionale sui

lavori pubblici.

3. Il decreto di approvazione del programma di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.'

Art. 29.

Specificazione degli interventi

1. L'articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 29. - Specificazione degli interventi - 1. Gli interventi di cui all'articolo 28 consistono in:

- a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già realizzati o in corso di realizzazione;
- b) opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini;
- c) opere di regolazione dei corsi d'acqua;
- d) opere di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani particolarmente degradati;
- e) interventi integrati di rinaturazione e recupero di suoli abbandonati;
- f) nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive;
- g) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo;
- h) interventi di difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi;
- i) interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette;
- j) manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ed interventi di cui alle lettere precedenti, già realizzate da altri soggetti;
- k) interventi finalizzati all'ampliamento e/o al miglioramento e alla maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo.

2. Il programma triennale di interventi è predisposto, nell'ambito delle rispettive competenze, dal dipartimento regionale delle foreste e dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, sulla base degli indirizzi dettati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

3. Lo schema di programma è sottoposto al parere preventivo di una commissione composta dal dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste, dall'ispettore generale dell'Azienda delle foreste demaniali e dal capo di gabinetto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, o loro delegati.

4. Lo schema di programma è composto da due sezioni:

a) la sezione predisposta dal dipartimento regionale delle foreste, relativa agli interventi di difesa del suolo, sulla base di quanto previsto dall'articolo 14, comma 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, che contiene gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) e f), del comma 1, gli interventi di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche, oltre agli interventi di cui alle lettere h) e j) del comma 1, per la parte di competenza;

b) la sezione, predisposta dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, relativa agli interventi di cui alle lettere e), f), g), i) e k), del comma 1, oltre agli interventi di cui alle lettere h) ed j) del comma 1, per la parte di competenza.

5. Lo schema di programma, il programma triennale ed il relativo elenco annuale sono approvati anche separatamente dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

6. La competenza alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è attribuita rispettivamente al dipartimento regionale delle foreste ed all'Azienda regionale delle foreste demaniali sulla base della ripartizione di cui alle lettere a) e b) del comma 4.'

Art. 30.

Rideterminazione dei bacini idrografici montani

1. L'articolo 30 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 30. - Rideterminazione dei bacini idrografici montani - 1. Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ridetermina con proprio decreto il perimetro dei bacini idrografici montani nel territorio della Regione, avvalendosi del dipartimento regionale delle foreste.

2. Sino alla rideterminazione dei bacini sono considerati bacini idrografici montani i bacini già determinati e i comprensori di bonifica montana già classificati.

3. In tali bacini la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle opere relative agli interventi di cui all'articolo 28 sono di competenza esclusiva del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali in funzione delle rispettive competenze.'

Art. 31.

Attività di prevenzione e presidio territoriale

1. Dopo l'articolo 30 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente articolo :

Art. 30 bis. - Attività di prevenzione e presidio territoriale nelle aree montane - 1. Nel territorio dei bacini idrografici montani, il dipartimento regionale delle foreste esercita le competenze di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, fatte salve le competenze in materia di polizia idraulica che rimangono in capo agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, e concorre nell'attività di presidio territoriale idraulico ed idrogeologico di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004.

2. Le autorizzazioni, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad essere rilasciate dagli uffici del Genio civile.

3. Le autorizzazioni rilasciate sono comunicate, entro i successivi quindici giorni, dagli uffici del Genio civile agli ispettorati ripartimentali delle foreste territorialmente competenti ai fini della tutela, vigilanza e controllo dei corsi d'acqua.'

Art. 32.

Piano per l'acquisizione dei terreni

1. L'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 31. - Piano per l'acquisizione dei terreni - 1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto in ordine alla riduzione di emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, di contrastare il fenomeno della desertificazione e di realizzare gli interventi di cui all'articolo 28 nonché il miglioramento, l'ampliamento ed una maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo e delle aree protette, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, tramite l'Azienda regionale delle foreste demaniali, tenendo conto anche delle offerte ricevute, è autorizzato a predisporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, un piano di acquisizione di terreni nel rispetto dei seguenti criteri prioritari, nell'ordine di seguito riportato:

a) aree nude da rimboschire, anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi o ricadano all'interno di parchi, riserve naturali, siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS;

b) aree nude da rimboschire di dimensioni idonee per una razionale gestione;

c) terreni destinati a pascolo di dimensioni idonee,

ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio;

d) terreni destinati a pascolo anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio;

e) seminativi ed arboreti agrari specializzati di idonee dimensioni, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio o accorpabili con il preesistente demanio;

f) boschi con alta funzione protettiva anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi;

g) boschi con alta funzione protettiva di dimensioni idonee per una razionale gestione;

h) altri terreni non ricadenti nelle fattispecie precedenti.

2. E', altresì, autorizzata l'acquisizione di aree di particolare interesse naturalistico e/o paesaggistico, ivi compresi specchi d'acqua, pantani, rocce e anfratti anche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali.

3. Sulla base dei criteri prioritari di cui al comma 1, anche in relazione alle dichiarazioni di disponibilità dei proprietari pervenute in virtù dell'articolo 25, entro i sessanta giorni successivi al termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, il piano di acquisizione dei terreni viene approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, sentita la commissione di cui al comma 3 dell'articolo 29.

4. La gestione dei boschi e dei complessi boscati, compresi i relativi impianti, appartenenti agli enti economici sottoposti a vigilanza o tutela della Regione ivi compresa l'ESA, ad eccezione dei parchi e delle riserve naturali per i quali si applicano le norme di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è affidata all'Azienda regionale delle foreste demaniali.

5. I beni di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, possono essere affidati in gestione anche agli enti parco.

6. L'ESA è autorizzato a cedere a titolo gratuito all'Azienda regionale delle foreste demaniali i terreni conferiti all'ente ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e ancora nella disponibilità dello stesso.

7. La gestione dei complessi boscati di pertinenza dei musei regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, è affidata all'Azienda regionale delle foreste demaniali.'

TITOLO II
Provvedimenti per la difesa dei boschi e della
vegetazione dagli incendi

Capo I
Incendi boschivi e della vegetazione. Prevenzione e
lotta

Art. 33.
Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola Regione,' sono inserite le parole avvalendosi in via prioritaria del dipartimento regionale delle foreste,'.

2. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole ambienti naturali,' sono inserite le parole delle aree protette o ricadenti nelle aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS'.

Art. 34.
Definizione di incendio boschivo

1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

Art. 33 bis. - Definizione di incendio boschivo - 1.
Per la definizione di incendio boschivo trova applicazione nel territorio della Regione l'articolo 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353.'

Art. 35.
Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi

1. L'articolo 34 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 34. - Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi - 1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è approvato il piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi.

2. Il piano, predisposto dal Corpo forestale della Regione, individua:

a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti gli incendi;

b) le aree a rischio d'incendio boschivo, rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata con l'indicazione delle tipologie di

vegetazione prevalenti, nonché la individuazione dei punti sensibili richiedenti operazioni periodiche di decespugliamento o di eliminazione della vegetazione secca od altro materiale combustibile;

c) i periodi a rischio d'incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;

d) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

e) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;

f) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi, anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

g) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

h) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

i) le operazioni selvi-colturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente, in particolare nelle aree a più elevato rischio;

l) gli indirizzi in ordine all'immissione controllata di bestiame nei boschi, ai fini del mantenimento delle condizioni ambientali migliori per la prevenzione degli incendi;

m) le esigenze formative e la relativa programmazione;

n) le attività informative;

o) le previsioni relative alla dotazione di infrastrutture e mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi del piano;

p) la realizzazione di studi e ricerche e di progetti sperimentali relativi a nuovi metodi e tecniche, intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione;

q) qualsiasi altra misura atta a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 33;

r) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

3. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e può essere aggiornato in qualsiasi momento ove insorgano ragioni di opportunità o esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.

4. Il piano si attua mediante programmi annuali di intervento predisposti entro il 31 marzo di ciascun anno.

5. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, restano in vigore le previsioni del piano in atto vigente.

6. Dell'approvazione e dell'aggiornamento del piano è dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

7. Il piano prevede per le aree naturali protette un'apposita sezione, definita tenendo conto delle proposte degli enti gestori sugli interventi da realizzare nelle aree di loro competenza.

8. Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti, il piano può individuare modalità di collaborazione all'attività di cui all'articolo 33 da parte degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici.

9. Relativamente ai parchi regionali, con decreto del presidente dell'ente parco sono approvati specifici programmi di intervento contenenti disposizioni per il coordinamento dei compiti dei soggetti che svolgono attività di prevenzione e difesa antincendio, nel territorio del parco, secondo le previsioni del piano di cui al presente articolo.

10. Le attività previste nei programmi di cui al comma 9 sono svolte autonomamente da ciascun ente, nel rispetto delle misure di coordinamento contenute nei programmi medesimi.'

Art. 36.

Previsione e prevenzione del rischio di incendi. Lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. Dopo l'articolo 34 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

Art. 34 bis. - Previsione e prevenzione del rischio di incendi - 1. Per quanto concerne l'attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi trova applicazione nella Regione quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. La Regione, nell'ambito dell'attività di prevenzione, può concedere contributi a privati, proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvi-colturale prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

2. La pianificazione territoriale urbanistica tiene conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio individuato dalle cartografie di cui all'articolo 34, comma 2, lettera b).

3. Il Corpo forestale della Regione provvede all'espletamento delle attività di cui all'articolo 5 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Art. 34 ter. - Lotta attiva contro gli incendi

boschivi - 1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi terrestri ed aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio antincendi boschivi del Corpo forestale della Regione garantisce e coordina sul territorio regionale le attività aeree di spegnimento, avvalendosi del centro operativo aereo unificato dello Stato e dei mezzi aerei messi a disposizione dal dipartimento regionale delle foreste.

3. Il Corpo forestale della Regione programma la lotta attiva agli incendi boschivi ed assicura il coordinamento antincendio istituendo e gestendo, con una operatività di tipo continuativo, le sale operative unificate permanenti, avvalendosi in aggiunta alle proprie strutture, ai propri mezzi e alle proprie squadre a terra':

- a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ad accordi di programma;
- b) di risorse, mezzi e personale delle forze armate e delle forze di polizia in caso di riconosciuta ed urgente necessità, richiedendoli all'autorità competente;
- c) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.'

Art. 37.

Vegetazione secca. Interventi urgenti

1. Il comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

1. Anche nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 34, il dipartimento regionale delle foreste e l'Azienda regionale delle foreste demaniali sono autorizzati a procedere ad interventi nei punti sensibili di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 34, mediante operazioni periodiche per la eliminazione della vegetazione secca e di altro materiale combustibile, attuati secondo i programmi annuali di intervento di cui al comma 4 del predetto articolo.'

Art. 38.

Attività vietate nei boschi e nei pascoli percorsi da incendi

1. L'articolo 37 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 37 - Attività vietate nei boschi e nei pascoli percorsi da incendi - 1. Nel territorio della Regione trovano applicazione i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 11 novembre 2000, n. 353. L'autorizzazione di cui al penultimo periodo del comma 1 del predetto articolo è concessa dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Comitato forestale regionale.'

Art. 39.

Fuochi controllati in agricoltura

1. All'articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

4 bis. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i comuni della Regione provvedono alla revisione o alla conferma dei regolamenti di cui al comma 1, dandone comunicazione al dipartimento regionale delle foreste ed all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio nonché all'ente gestore dell'area protetta, se il territorio del comune vi ricade in tutto od in parte.

4 ter. In caso di inottemperanza l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nomina un commissario ad acta, scelto tra i tecnici del Corpo forestale regionale con qualifica non inferiore a funzionario.'

Art. 40.

Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi

1. Il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

1. L'Azienda regionale delle foreste demaniali e le province regionali, secondo i programmi definiti annualmente in attuazione del piano di cui all'articolo 34, eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi.'

2. Il comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

3. Gli enti di cui al comma 1 possono regolare con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgono le rispettive attività. In mancanza di tali accordi, l'Azienda regionale delle foreste demaniali cura l'esecuzione dei lavori, nelle forme di cui all'articolo 64, nelle strade comprese entro i perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione; la provincia regionale cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del territorio provinciale.'

3. Al comma 5 dell'articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole provincia regionale' sono inserite le parole , degli uffici provinciali dell'Azienda regionale delle foreste demaniali'.

Art. 41.
Interventi nei boschi degradati

1. L'articolo 43 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 43. - Interventi nei boschi degradati - 1. Per i boschi che si trovino in condizioni di accentuato degrado, il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste ordina ai proprietari l'esecuzione dei necessari interventi di ripristino e ne fissa il termine.

2. In caso di inottemperanza dei proprietari, il dipartimento regionale delle foreste ordina l'espropriazione o l'occupazione temporanea dei boschi, ancorché non previsti nel programma triennale di cui all'articolo 28. In caso di occupazione temporanea, ai proprietari non è dovuta indennità.

3. Gli interventi eseguiti ai sensi del comma 2 sono a totale carico dell'Amministrazione forestale.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi in condizioni di accentuato degrado, ancorché non causato da incendi, di proprietà di comuni, province o altri enti pubblici. I dati relativi ai proprietari ai quali vengono ordinati gli interventi di ripristino di cui al comma 1 e ai boschi in cui si procede all'esproprio o all'occupazione temporanea ai sensi del comma 2 sono comunicati all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale.'

Art. 42.
Competenza in ordine alle sanzioni amministrative

1. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole all'Ispettore ripartimentale delle foreste' sono sostituite con le parole al dirigente dell'Ispettorato forestale'.

TITOLO III
Lavoro nel settore forestale

Capo I
Misure riguardanti il lavoro

Art. 43.
Norme speciali ed elenco speciale dei lavoratori forestali

1. Dopo l'articolo 45 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

Art. 45 bis. - Norme speciali - 1. Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge,

nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti.

Art. 45 ter. - Elenco speciale dei lavoratori forestali
- 1. E' istituito l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro.

2. All'elenco speciale sono iscritti a domanda tutti i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a partire dall'anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005. .

3. La domanda d'iscrizione di cui al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

4. Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione.

5. Le garanzie occupazionali di cui agli articoli seguenti sono computate tenendo conto delle giornate lavorative di cui al comma 2, comunque effettuate dai lavoratori iscritti nell'elenco speciale alle dipendenze dei soggetti pubblici o privati, anche in regime di convenzione. Tali garanzie occupazionali sono riconosciute anche ai lavoratori che dall'anno 1996 hanno prestato servizio per almeno due turni alle dipendenze degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con le

mansioni di addetto allo spegnimento e alla prevenzione degli incendi ex SAB. La gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria. Possono essere previsti, inoltre, idonei strumenti per la gestione complessiva del sistema agro-forestale-ambientale.

6. I lavoratori aventi titolo sono inseriti nell'elenco provinciale per fascia di garanzia occupazionale di appartenenza, diviso per graduatorie formulate secondo i criteri previsti dall'articolo 48, comma 1 e dall'articolo 49, comma 2.'

Art. 44.

Misure urgenti per l'occupazione forestale

1. Per favorire il processo di progressiva stabilizzazione del personale operaio impiegato dall'amministrazione forestale non è consentito l'ulteriore avviamento di lavoratori non inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge.

2. Per le mutate esigenze connesse all'attuazione degli interventi del programma operativo regionale 2000-2006 ed al fine di procedere all'incremento della superficie forestale e migliorare la fruizione sociale dei boschi e delle aree protette gestite dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, la dotazione dei contingenti di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a) e lettera b), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata rispettivamente del 50 per cento e del 65 per cento.

3. Al fine di garantire un migliore espletamento dell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione, è istituito, alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste, un contingente di personale con garanzia occupazionale di centocinquanta giornate lavorative annue ai fini previdenziali. Il contingente è formato da 935 operai, articolati nelle qualifiche di cui al comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La dotazione complessiva per la formazione del contingente distrettuale per ciascuna provincia viene determinata in proporzione alle dotazioni già individuate dal comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. Alla copertura dei posti del suddetto contingente si provvede attingendo dalle rispettive graduatorie del personale di cui all'art. 56 della legge regionale medesima.

5. Gli incrementi della dotazione complessiva dei lavoratori di cui al comma 2 sono articolati dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 in contingenti

provinciali e distrettuali distinti per l'Azienda regionale delle foreste demaniali e per il dipartimento regionale delle foreste. Le dotazioni distrettuali per l'Azienda regionale delle foreste demaniali sono determinate avuto riguardo alle superfici demaniali delle aree protette o comunque gestite, ai vivai, alle aree attrezzate, agli opifici, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. Le dotazioni distrettuali per il dipartimento regionale delle foreste sono stabilite avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi, alle attrezzature in dotazione, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48, ridetermina le dotazioni provinciali dei contingenti distrettuali, in base ai criteri suddetti, tenuto conto delle variazioni intervenute.

6. Alla copertura dei posti resisi disponibili a seguito degli incrementi di cui ai commi 2 e 3, si provvede con corrispondenti riduzioni numeriche dei centunisti inseriti nei rispettivi contingenti distrettuali di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c) e all'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

7. E' istituito, per ogni distretto forestale un contingente ad esaurimento formato dai lavoratori inclusi nell'elenco speciale di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge, e non appartenenti ai contingenti previsti negli articoli 46 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, i quali di norma vengono avviati al lavoro per un turno di settantotto giornate lavorative annue ai fini previdenziali.

8. L'Azienda regionale delle foreste demaniali ed il dipartimento regionale delle foreste utilizzano, di norma, in modo continuativo i lavoratori fino al completamento delle garanzie occupazionali del contingente di appartenenza.

9. Gli operai che hanno effettuato alle dipendenze dell'Amministrazione forestale almeno centocinquanta giornate lavorative annue in ciascuno degli anni del triennio 2002-2004, sono iscritti nel contingente ad esaurimento previsto dal comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni.

10. Il contingente di cui all'articolo 54 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è inquadrato nel contingente di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), della medesima legge.

11. Al comma 6 dell'articolo 54 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, le parole da possono' ad agricola' sono sostituite dalle parole transitano, anche in

soprannumero, nei contingenti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a).'

12. Ferma restando l'appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze dell'Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al comma 2, nell'ambito provinciale. I criteri per disciplinare la mobilità interdistrettuale vengono definiti dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48.

13. L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.

14. Il mancato espletamento dell'attività lavorativa prevista, salvo documentati casi di malattia, infortunio, cause di forza maggiore o altri gravi motivi, comporta la decadenza definitiva dal contingente di appartenenza.

15. Il lavoratore, in caso di rinuncia al passaggio al contingente superiore, permane definitivamente nel contingente di appartenenza, nella posizione in graduatoria che gli compete, con l'annotazione a margine dell'avvenuta rinuncia in via definitiva e permanente. La presente disposizione non si applica, a decorrere dall'anno 2009, per il contingente di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

16. L'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 determina i criteri per il passaggio, nell'ambito dello stesso distretto, del personale tra il contingente alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quello corrispondente alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste.

17. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 53 e l'articolo 55 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

18. I lavoratori con le qualifiche di cui all'articolo 56, comma 5, lettera a) della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni di cui alle delibere della Commissione regionale per l'impiego del 18 maggio e del 2 settembre 1999, beneficiano, ad esaurimento, delle garanzie occupazionali del comma 1 del medesimo articolo 56.

Capo II

Norme comuni e transitorie

Art. 45.

Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti disponibili

1. Il comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

2. In caso di sopravvenuta inidoneità fisica, accertata ai sensi e con le modalità previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, i lavoratori alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste sono inseriti, anche in soprannumero, nel contingente di appartenenza con altre qualifiche, purché sussistano i requisiti di idoneità fisica e professionale. In ogni caso il dipartimento foreste verifica la possibilità di proficuo utilizzo del lavoratore in altre mansioni compatibili con il suo stato di salute e l'idoneità specifica sotto il profilo professionale e sanitario. In caso di impossibilità di proficuo utilizzo all'interno del dipartimento regionale delle foreste, il lavoratore transita, anche in soprannumero, nel corrispondente contingente alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, fermo restando il possesso dell'idoneità fisica e professionale.'

Art. 46.

Lavoratori in soprannumero

1. Dopo l'articolo 62 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

Art. 62 bis - Lavoratori in soprannumero - 1. Ai fini della presente legge, la previsione anche in soprannumero' ovunque riportata, è applicata inserendo i lavoratori nelle graduatorie dei relativi contingenti di cui ai precedenti articoli, dopo l'ultimo dei lavoratori in graduatoria ed eventualmente anche in soprannumero.

2. Il meccanismo di sostituzione per i posti resisi disponibili non può trovare applicazione attingendo dalla fascia immediatamente inferiore se prima non siano stati utilmente inseriti in graduatoria tutti i lavoratori soprannumerari.

3. Ferma restando la dotazione complessiva, il contingente degli operai di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), è ripartito su base provinciale, di norma nella proporzione del 90 per cento alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e del 10 per cento alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste. Eventuali deroghe locali sono approvate dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta dei competenti dirigenti generali.'

Art. 47.

Ulteriori lavoratori inseriti nell'elenco speciale

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono inseriti nell'elenco speciale anche i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie di cui agli articoli 48, 49 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano effettuato attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione forestale e che siano stati cancellati dalle graduatorie per mancata presentazione dell'istanza entro i termini.

2. Sono altresì inseriti nell'elenco speciale anche i lavoratori che abbiano effettuato almeno un turno di lavoro di cinquantuno giornate lavorative alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, esclusi i casi debitamente documentati di malattia, infortunio, cause di forza maggiore o altri gravi motivi.

Art. 48.

Osservatorio regionale paritetico del
lavoro forestale

1. Per il monitoraggio dell'attuazione di quanto disposto dal presente Titolo nonché per l'uniforme attuazione sul territorio regionale, provinciale e distrettuale anche degli strumenti contrattuali, è costituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste un Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale, presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, così composto:

- a) il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste;
- b) un dirigente in servizio presso il dipartimento regionale delle foreste, designato dal dirigente generale dello stesso;
- c) l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali;
- d) un dirigente in servizio presso l'Azienda regionale delle foreste demaniali, designato dall'ispettore generale della stessa;
- e) un esperto designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
- f) due rappresentanti per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del CCNL, CCRL integrativo, oltre alle organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative successivamente all'entrata in vigore della presente legge ed a quelle maggiormente rappresentative.

2. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono espletate da un componente dell'ufficio di gabinetto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore a funzionario.

3. L'Osservatorio può anche svolgere funzione arbitrale per le questioni ad esso devolute concordemente dalle parti firmatarie dei contratti di lavoro. In tal caso le determinazioni sono assunte con la maggioranza qualificata dei componenti. Negli altri casi l'Osservatorio decide all'unanimità.

4. Spetta all'Osservatorio il compito di fissare i criteri generali per la rideterminazione della distribuzione territoriale degli incrementi delle dotazioni numeriche dei contingenti a livello

distrettuale di cui alla presente legge, nonché di determinare i criteri generali per la mobilità interdistrettuale dei lavoratori e per l'uniforme applicazione delle norme di legge e di contratto sull'intero territorio regionale.

5. L'Osservatorio è costituito con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; i componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo una volta.

Art. 49.

Norme sull'applicazione del contratto

1. Al recepimento della parte normativa del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 45 ter, comma 5, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge, provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

2. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, la Giunta regionale delibera sul recepimento della parte economica del contratto.

TITOLO IV

Disposizioni organizzative

Capo I

Norme riguardanti l'Amministrazione forestale

Art. 50.

Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole il consiglio di amministrazione dell'AFDRS' sono sostituite dalle parole: L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste e l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali'.

2. All'articolo 63 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma :

5 bis. Gli edifici demaniali in cui sono ubicati i distaccamenti forestali, in quanto uffici di polizia, sono assegnati nella piena ed esclusiva disponibilità del dipartimento regionale delle foreste che ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria.'

Art. 51.

Lavori in economia

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

3. Per i lavori suddetti trova applicazione la vigente normativa sui lavori pubblici.

4. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa delibera della Giunta regionale sono disciplinati i lavori in economia da effettuarsi da parte del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali. Nelle more, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad emanare apposite direttive.'

Capo II

Norme riguardanti il Corpo forestale della Regione

Art. 52.

Ruolo del Corpo forestale regionale

1. In attuazione del riordino delle carriere previsto dall'articolo 76 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il ruolo del Corpo forestale regionale e di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale della Regione siciliana, sono istituiti:

a) per il personale non direttivo e non dirigente, i ruoli previsti dagli articoli 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modifiche e integrazioni;

b) per il personale direttivo, il ruolo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modifiche, ed il ruolo dei funzionari direttivi tecnici ed amministrativi forestali;

c) per il personale dirigente, il ruolo previsto dall'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modifiche e integrazioni.

2. Il personale dei ruoli di cui alla lettera a) del comma 1 viene inquadrato rispettivamente:

a) in categoria B, il personale dei ruoli di cui agli articoli 2 e 30;

b) in categoria C, il personale dei ruoli di cui agli articoli 7, 13, 34 e 39.

3. Il personale del ruolo di cui alla lettera b) del comma 1 viene inquadrato in categoria D.

4. Con successivo decreto, il Presidente della Regione, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il dirigente generale del dipartimento delle foreste, stabilisce l'organico, l'ordinamento professionale, l'articolazione delle posizioni all'interno delle categorie B, C, e D previste

dal comma 2, e provvede all'inquadramento del personale che, alla data di pubblicazione della presente legge, già appartiene ai ruoli del Corpo forestale della Regione di cui alla tabella M' della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, nei ruoli delle corrispondenti categorie e posizioni di appartenenza.

5. Il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste, per far fronte al fabbisogno organico dei ruoli istituiti dal comma 1, applica le norme sulle procedure concorsuali previste dal Corpo forestale dello Stato per l'assunzione delle analoghe figure professionali.

6. Sono soppressi i ruoli di guardie, sottufficiali, agenti tecnici ed assistenti tecnici forestali della tabella M' della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

Art. 53.
Dirigenza

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 5 aprile 1972, n. 24, per le peculiarità del Corpo forestale della Regione siciliana, ed in particolare per le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, il ruolo della dirigenza del Corpo forestale, già istituito ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, viene riconfermato ed articolato nelle seguenti qualifiche:

- a) dirigente generale del Corpo forestale;
- b) ispettore generale tecnico forestale, equiparato al dirigente generale del Corpo forestale;
- c) dirigente tecnico forestale di seconda fascia;
- d) dirigente amministrativo forestale di seconda fascia.

2. In via transitoria, in conformità a quanto disposto nell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è istituita una terza fascia in cui sono inquadrati i dirigenti tecnici ed amministrativi già di terza fascia ai sensi della precitata norma, secondo quanto previsto dall'articolo 61. A regime la terza fascia è soppressa.

3. Sono inquadrati nel ruolo di cui al comma 1 i dirigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio presso gli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste nonché i dirigenti già in servizio presso il dipartimento regionale delle foreste ed in atto in servizio presso l'Azienda regionale delle foreste demaniali in regime di assegnazione temporanea a seguito di provvedimenti dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

4. I dirigenti di cui al presente articolo rivestono le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

5. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge e nell'ordinamento della dirigenza regionale si applicano le vigenti norme sulla dirigenza del Corpo forestale dello Stato.

Art. 54.

Rinvio

1. Le disposizioni legislative previgenti si intendono riferite ai ruoli di cui all'articolo 52, comma 1, ove compatibili e qualora non sia diversamente stabilito.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge con riguardo alle funzioni di polizia si applicano le norme vigenti per il Corpo forestale dello Stato, ove compatibili.

Art. 55.

Trattamento economico

1. Al personale del Corpo forestale compete un trattamento economico non inferiore a quello previsto per i dipendenti regionali di pari categoria e posizione economica, ivi compreso l'eventuale trattamento economico accessorio, l'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche, nella misura spettante alle corrispondenti qualifiche del Corpo forestale dello Stato, a decorrere dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 52, comma 4, e si applicano le norme contrattuali vigenti previste rispettivamente per l'area della dirigenza e per l'area non dirigenziale.

2. L'indennità mensile pensionabile da corrispondere ai funzionari direttivi tecnici forestali e amministrativi forestali è individuata in misura pari a quella prevista per il personale dei ruoli di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, articolata in analogia.

3. Per il maggiore onere derivante dalle finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 250 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione della spesa di cui all'articolo 13, comma 7, tabella H' della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 (U.P.B. 1.1.1.3.99 - capitolo 100328). Per gli esercizi 2007-2008 la spesa di 1.000 migliaia di euro per ciascun anno trova riscontro nel bilancio pluriennale U.P.B. 1.1.1.1.2 - capitolo 100317.

Art. 56.

Norme transitorie

1. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo forestale della Regione di cui alla tabella M' della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, assume le qualifiche corrispondenti ai ruoli istituiti dall'articolo 52, comma 1, con le modalità e i requisiti previsti dal decreto dal Presidente della Regione di cui al comma 4 del medesimo articolo 52.

2. Continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 21 agosto 1984, n., 52 e successive modifiche, prevedendo il passaggio del personale interessato nelle corrispondenti qualifiche del personale che espleta attività tecnico strumentale, tecnico-scientifica e amministrativa, anche in soprannumero.

3. Il personale tecnico ed amministrativo in servizio presso gli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste alla data di entrata in vigore della presente legge, viene inquadrato nei ruoli del Corpo forestale della Regione, con le modalità ed i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 52, comma 4, a domanda da presentarsi entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto.

4. Il personale con qualifiche di polizia può transitare, a domanda, da presentarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, nei ruoli di cui al comma 3 con le modalità e i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 52, comma 4.

5. Il personale tecnico ed amministrativo, già in servizio presso il dipartimento regionale delle foreste ed in atto in servizio presso l'Azienda regionale delle foreste demaniali in regime di assegnazione temporanea, a seguito di provvedimenti dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è inquadrato nei ruoli del Corpo forestale della Regione.

Art. 57.

Preventivo di spesa per l'utilizzazione dei lavoratori a tempo indeterminato

1. L'articolo 81 della legge regionale 16 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 81. - Preventivo di spesa per l'utilizzazione dei lavoratori a tempo indeterminato - 1. Nell'ambito delle assegnazioni finanziarie relative alle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi nonché per l'attività e gli interventi di cui agli articoli 30 e 30-bis, gli uffici periferici del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali predispongono, all'inizio di ciascun anno, il preventivo di spesa per l'utilizzazione continuativa, per l'intero esercizio finanziario, degli operai a tempo indeterminato, specificando gli interventi ai quali gli stessi sono destinati.

Art. 58.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 12, 38, 39, 84 e 87 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Sono abrogate le norme, anche di natura

regolamentare, in contrasto od incompatibili con la presente legge.

Art. 59.
Testo coordinato

1. Il testo della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate dalla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 60.
Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni
in agricoltura - A.R.S.E.A. -

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura A.R.S.E.A., di seguito denominata Agenzia. L'Agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile e dispone di proprio personale secondo quanto previsto dal presente articolo. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ha sede in Palermo e può dotarsi di sedi decentrate. L'Agenzia è riconosciuta secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

2. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione siciliana degli aiuti derivanti dalla politica agricola comunitaria nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziate o cofinanziate dal FEOGA, sezione garanzia. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento CE n. 1663/95, l'Agenzia provvede a:

a) autorizzare i pagamenti, determinando l'importo che, in esito all'istruttoria, deve essere erogato al richiedente conformemente alla normativa applicabile;

b) eseguire i pagamenti, impartendo istruzioni all'istituto tesoriere designato;

c) contabilizzare i pagamenti, attraverso la registrazione nei propri libri contabili, con l'utilizzazione di un sistema informatizzato e la preparazione di sintesi periodiche di spesa, anche al fine delle dichiarazioni all'AGEA secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia; nei libri contabili devono essere, altresì, registrati gli attivi finanziati dal Fondo per quanto riguarda gli anticipi non liquidati e i debitori.

3. All'Agenzia può essere affidata dalle province regionali, dai comuni e da altri enti pubblici operanti nel territorio della Regione anche la funzione di organismo pagatore di ogni altro aiuto destinato

all'agricoltura ed allo sviluppo rurale dalla Regione siciliana. In questo caso all'Agenzia possono essere affidate anche le sole funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2.

4. I poteri, gli obblighi, le responsabilità ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia, salve le disposizioni di cui al presente articolo, sono definiti e disciplinati ai sensi dell'articolo 121, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

5. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale dell'Amministrazione regionale dai contratti collettivi regionali di lavoro relativi al comparto e alla dirigenza.

6. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il direttore;
- b) il comitato di indirizzo;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

7. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e adotta ogni atto necessario alla gestione per l'attività dell'Agenzia. Il direttore è nominato, con decreto del Presidente della Regione, tra soggetti in possesso di diploma di laurea e di documentate competenze in materia di organizzazione ed amministrazione. Il relativo rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta. Il direttore può essere revocato, con decreto del Presidente della Regione, su motivata proposta della Giunta regionale. Il compenso del direttore è definito nel decreto di nomina, assumendo come parametri quelli previsti per i dirigenti delle strutture di massime dimensioni dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10. L'incarico di direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato ed allo stesso si applica il principio di onnicomprensività e di esclusività di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n.10.

8. Il comitato di indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione dalla Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ed è composto da cinque membri, di cui tre scelti tra esperti di particolare qualificazione nel settore dell'agricoltura. Il presidente è nominato tra i suoi componenti con lo stesso decreto presidenziale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Il comitato, quale organo consultivo, valuta l'andamento della gestione e lo stato di attuazione del programma e propone al direttore gli indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi. Il comitato formula pareri obbligatori non vincolanti sul programma annuale di attività e sul bilancio

dell'Agenzia. Le organizzazioni professionali agricole a livello regionale possono partecipare, con un rappresentante ciascuno, alle sedute del comitato senza diritto di voto. Ai componenti il comitato compete l'indennità di missione e il rimborso delle spese, secondo quanto previsto per i dirigenti generali dell'Amministrazione regionale. Il comitato dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.

9. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta. I poteri del collegio, in deroga al disposto dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. Il collegio è composto da tre membri effettivi, di cui uno scelto dal Presidente della Regione con funzioni di presidente, uno designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e uno designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, tutti iscritti al registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Ai componenti del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dall'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

10. L'Agenzia, in conformità ai criteri di autonomia e separazione delle funzioni previste dal Regolamento CE n. 1663/95 e dalle linee direttrici per la revisione dei conti del FEOGA, si articola in aree funzionali che possono comprendere anche strutture semplici.

11. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono nominati gli organi dell'Agenzia. Il personale dell'Agenzia è individuato mediante:

- a) l'espletamento delle procedure definite con i provvedimenti di cui al comma 4;
- b) il distacco di personale dipendente dall'Amministrazione regionale;
- c) la stipula di convenzioni con società di lavoro interinale.

12. Entro tre mesi dalla nomina, il direttore provvede agli adempimenti necessari all'attivazione delle procedure per la individuazione del personale, secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 11.

13. Il direttore, al fine di garantire l'attivazione dell'Agenzia e lo svolgimento delle funzioni alla stessa attribuite, può utilizzare personale dell'Amministrazione regionale in posizione di comando presso l'Agenzia e provvedere a stipulare secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale:

- a) contratti di prestazione d'opera professionale, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile;
- b) contratti di lavoro temporaneo.

14. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, assegna all'Agenzia, entro trenta giorni dalla nomina del direttore, i beni immobili e mobili e le attrezzature di proprietà regionale, strumentali all'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite dal presente articolo.

15. Fino alla data di riconoscimento dell'Agenzia, quale organismo pagatore da parte dell'AGEA, la Regione individua l'A.R.S.E.A, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al Regolamento CE n. 1663/95, quale organismo regionale di cui l'AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 1999.

16. Le entrate proprie dell'Agenzia sono costituite da:

a) somme destinate all'Agenzia dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA destinati al funzionamento della struttura;

b) contributi regionali non finalizzati;

c) contributi straordinari regionali per le attività specifiche;

d) somme affidate dalla Regione e da altri enti pubblici operanti sul territorio della Regione a titolo di compenso per gli oneri di gestione delle funzioni affidate.

17. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria; tali somme sono gestite in due distinti conti infruttiferi intestati all'Agenzia, con la dicitura aiuti comunitari', da tenersi presso la tesoreria e delle quali l'Agenzia rende annualmente il conto agli enti che hanno assegnato i fondi.

18. L'Agenzia applica fin dal primo esercizio finanziario il regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con le modalità e le modifiche previste dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

19. Il direttore adotta il Regolamento contabile interno dell'Agenzia secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, come applicabili in Sicilia, tenendo conto della normativa comunitaria e nazionale per le attività di cui

ai commi 2 e 3. Il Regolamento è approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le modalità stabilite dal comma 5 dell'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. In caso di correzione finanziaria negativa, da parte del FEOGA, sezione garanzia, imputabile all'Agenzia, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165 e successive modifiche.

20. L'Agenzia fornisce all'AGEA, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni da effettuare alla Commissione dell'Unione europea ai sensi della normativa comunitaria. L'Agenzia inoltre:

a) trasmette con periodicità semestrale alla Giunta regionale ed agli altri enti per i quali svolge attività di organismo pagatore, i rendiconti sull'attività svolta, anche sotto forma di prospetti informatici;

b) invia alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ciascun anno, il proprio bilancio di esercizio e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento della gestione. La Giunta regionale riferisce alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nei trenta giorni successivi;

c) inoltra all'AGEA le prescritte rendicontazioni periodiche ed annuali e, per il tramite dell'AGEA, al Ministero dell'economia e delle finanze richieste motivate per anticipazioni di spesa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari;

d) si avvale, per l'esercizio delle funzioni e attività, dei dati e dei servizi dell'organismo di coordinamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165.

21. L'Agenzia, al fine di realizzare un sistema informatico adeguato alle proprie esigenze di funzionamento e alle norme comunitarie, può stipulare apposita convenzione con la struttura societaria prevista dall'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

22. L'Agenzia, nello svolgimento delle proprie funzioni, può dotarsi di autonome strutture di supporto e operative mediante la costituzione di società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria o la partecipazione a società di capitali. Può avvalersi, mediante apposite convenzioni e/o protocolli di intesa, dei servizi realizzati e messi a disposizione dall'AGEA agli organismi pagatori o ad altre strutture pubbliche.

23. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e degli altri servizi informatici regionali.

24. Il bilancio di funzionamento dell'Agenzia inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno. L'esercizio finanziario comunitario, riferito alla gestione dei finanziamenti erogati dal fondo FEOGA, sezione garanzia, ha inizio il 16 ottobre e si chiude il 15 ottobre dell'anno successivo, secondo la vigente normativa comunitaria. I conti annuali comunitari sono certificati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche, da società abilitate, non controllate dallo Stato o dalla Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi.

25. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sull'attività dell'Agenzia con le modalità previste dall'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sottoponendo al controllo di legittimità e di merito i seguenti atti:

- a) bilancio di previsione e relative variazioni;
- b) bilancio consuntivo;
- c) programma annuale di attività;
- d) assunzioni del personale, procedure concorsuali pubbliche e variazioni di pianta organica;
- e) regolamenti.

26. Sono fatti salvi i controlli su eventuali ulteriori atti sulla base di vincoli posti da normative nazionali e comunitarie di settore.

Art. 61.

Norma finanziaria

1. Per la realizzazione del programma triennale di cui all'articolo 28 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, nel triennio 2006-2008, la spesa annua di 34.000 migliaia di euro da destinare, quanto ad euro 4.500 migliaia agli interventi di competenza del dipartimento regionale delle foreste e, quanto ad euro 29.500 migliaia, agli interventi di competenza dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

2. Per le finalità di cui all'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, quantificati complessivamente in 35.000 migliaia di euro annui, si provvede nell'esercizio finanziario 2006 con le assegnazioni di cui al comma 114 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 ai predetti oneri si provvede con parte delle somme derivanti dall'attualizzazione dei limiti di impegno autorizzati rispettivamente dal comma

114 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal comma 3 ter dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248. La spesa di cui al presente comma è inserita nel piano economico degli investimenti previsto dall'articolo 1, comma 114, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'articolo 5, comma 3 ter, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.

4. Agli oneri di cui all'articolo 34 bis, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni si provvede con parte delle assegnazioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353.

5. Per il rimborso delle spese ai componenti esterni dell'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 5 migliaia di euro, UPB 2.4.1.1.2, capitolo 150504, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 2.4.1.1.2, capitolo 150503, del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo; per gli esercizi finanziari 2007-2008 gli oneri, valutati in 5 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 2.4.1.1.2.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 60, quantificati per l'esercizio finanziario 2006 in 1.000 migliaia di euro, si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 7, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, UPB 1.3.1.3.99, capitolo 105306. Per gli esercizi finanziari successivi i relativi oneri, valutati in 1.000 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.2.8.1.

7. Il Ragioniere generale della Regione, su proposta dei dirigenti generali dei relativi rami amministrativi, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l'attuazione dell'articolo 60, in relazione alle competenze, al personale ed alle funzioni trasferiti all'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura.

Art. 62.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

2) DDL N. 1087 del 23.11.05 - Provvedimenti urgenti per il settore vitivinicolo.

La proposta, di iniziativa governativa, mira a sostenere politiche di rilancio della qualità e delle produzioni vitivinicole regionali, allo scopo di contrastare l'attuale grave crisi del settore.

Gruppo Parlamentare: UDC

Firmatari: Cuffaro Salvatore (UDC) • Leontini Innocenzo (FI)

Argomenti: Vitivinicoltura

Organo d'Esame: 3. Terza Commissione - Attività produttive

Iter

Attuale:

29 nov 2005 Annunzio assegnazione Seduta n. 332 AULA

Storico:

24 nov 2005 Assegnato per esame Commissione TERZA

29 nov 2005 Annunziato Seduta n. 332 AULA

RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge si rende necessario per contrastare l'attuale crisi di mercato del settore agroalimentare che, com'è noto, causa notevoli disagi economici a tutti gli attori delle relative filiere, ma in particolar modo ai produttori agricoli, specie in quei comparti dove l'impegno richiesto è relativo a colture pluriennali che ne vincolano le scelte imprenditoriali ed i relativi ritorni economici per un periodo medio-lungo.

In tale contestosi colloca, in particolare, l'attuale crisi del comparto vitivinicolo regionale che sta creando disagi a buona parte della viticoltura isolana, comportando, al contempo, un forte rischio di abbandono delle relative colture con conseguente ripercussione sul paesaggio agrario tradizionale.

Pertanto, sostenere politiche di rilancio della qualità e della valorizzazione delle produzioni vitivinicole regionali in coerenza con le esigenze dei consumatori e con vantaggi per l'intera filiera vitivinicola, appare un'esigenza primaria e, per raggiungere tale obiettivo, occorre salvaguardare il reddito dei produttori sia integrando il prezzo delle distillazioni previste dal regolamento Ce n. 1493/99 con fondi regionali, sia concedendo benefici volti a compensare i costi e le perdite di reddito derivanti dal mantenimento del paesaggio agrario tradizionale del vigneto.

Il presente disegno di legge è coerente all'indirizzo politico volto al mantenimento della competitività del comparto vitivinicolo regionale nonché alla salvaguardia delle peculiarità del paesaggio agrario.

---0---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

Art. 1.

Mantenimento del paesaggio agrario tradizionale del vigneto

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere benefici volti a compensare i costi e le perdite di reddito derivanti dal mantenimento del paesaggio agrario tradizionale del vigneto coltivato ad alberello e a contropalliera.

2. I benefici di cui al comma 1 sono parametrati alle effettive perdite di reddito ed ai costi aggiuntivi sostenuti, i quali comunque non possono essere superiori ai 600 euro all'anno per ettaro per il mantenimento di vigneti terrazzati ed ai 400 euro all'anno per ettaro per il mantenimento di vigneti non terrazzati; con l'onere da parte dei beneficiari al mantenimento del paesaggio agrario tradizionale del vigneto per un periodo corrispondente a quello dell'intervento finanziario.

Art. 2.

Distillazione

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, allo scopo di salvaguardare il reddito dei produttori, ad integrare il prezzo delle distillazioni previste dal regolamento Ce n. 1493/99 con fondi regionali. L'importo della quota integrativa non può essere superiore alla differenza tra il prezzo minimo corrisposto dal distillatore previsto dalla regolamentazione comunitaria ed il prezzo medio nazionale dei vini da tavola bianchi e rossi, franco produttore, rilevato dall'ISMEA in conformità delle disposizioni dal regolamento Ce n. 1282/01.

2. Il comma 1 trova applicazione nelle aree per le quali, con delibera della Giunta regionale, sia stato dichiarato lo stato di crisi del comparto.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 è autorizzata per il triennio 2005/2007 la spesa complessiva di euro, di cui euro per le finalità dell'articolo 1 e per le finalità dell'articolo 2.

Art. 4.

Norma di salvaguardia comunitaria

1. Gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 sono subordinati al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88,

paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

2. I singoli regimi di aiuti di cui alla presente legge possono essere notificati separatamente alla Commissione europea.

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

3) DDL N. 813 del 10.03.04 - Contributo per l'Associazione per la cura del bambino cardiopatico ONLUS.

Prevede l'erogazione di un contributo annuo all'Associazione per la cura del bambino cardiopatico ONLUS con sede in Palermo, a carico del bilancio della Regione.

Gruppo Parlamentare: Forza Italia

Firmatari: Fleres Salvatore (FI)• Catania Giuseppe (FI)• Maurici Giuseppe (FI)• **Leontini Innocenzo (FI)**• Turano Girolamo (UDC)• Savarino Giuseppa (UDC)

Argomenti: • Sanità • Associazionismo, volontariato

Organo d'Esame: 6. Sesta Commissione - Servizi Sociali e Sanitari

Iter

Attuale:

16 mar 2004 Annunzio assegnazione Seduta n. 191 AULA

Storico:

10 mar 2004 Annunziato Seduta n. 190 AULA

12 mar 2004 Assegnato per esame Commissione SESTA

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge ha lo scopo di incentivare l'attività dell'Associazione per la cura del bambino cardiopatico. Tale associazione, che ormai da qualche anno opera all'interno dell'Ospedale civico di Palermo, ha compiti di assistenza sociale, assistenza rivolta alle famiglie di bambini affetti da malformazioni congenite al cuore e compiti di formazione.

L'Associazione, infatti, organizza corsi e borse di studio per giovani medici specializzati nel settore, con particolare riguardo per i giovani provenienti da Paesi in via di sviluppo.

L'impegno maggiore è rappresentato dalla ricerca scientifica esternata mediante non soltanto contatti con associazioni ed enti del settore ma anche attraverso la realizzazione di centri operativi per la diagnosi e per la terapia delle malformazioni congenite ma, soprattutto, attraverso l'acquisizione di strumentazione ad alta tecnologia o di materiale scientifico che contribuiscano al progresso della conoscenza delle tematiche legate alle malformazioni a cuore.

Considerata l'importanza del settore ed il numero dei soggetti che purtroppo necessitano di terapie specifiche è opportuno dotare l'Associazione dei mezzi finanziari necessari per potere raggiungere i propri obiettivi ed

effettuare le proprie ricerche, tenendo conto peraltro che, la medesima Associazione è punto di riferimento non soltanto nazionale ma anche internazionale.

Alla luce di quanto sopra, si rende necessario sottoporre all'approvazione di questa Assemblea regionale, da sempre sensibile a tali problematiche, il presente disegno di legge, al fine di potere garantire all'Associazione per la cura del bambino cardiopatico quanto necessario per proseguire la propria attività di ricerca.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1 Per le attività di ricerca dell'Associazione per la cura del bambino cardiopatico ONLUS con sede in Palermo, la Regione siciliana eroga un contributo annuo pari ad euro 50.000 che trova riscontro nel capitolo di bilancio destinato alle nuove iniziative legislative.

2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con proprio atto, provvede a disciplinare le modalità di richiesta ed erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. L'Associazione fornisce all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze una relazione annuale sull'attività svolta e sugli approfondimenti scientifici effettuati che l'Assessore stesso ha cura di inoltrare presso la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

4) DDL N. 792 del 20.02.04 - Norme per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamento o abbandonati.

Introduce misure volte ad assicurare la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamento o abbandonati. A tal fine prevede la concessione di contributi annui a favore dei produttori e la possibilità per questi ultimi di istituire consorzi regolati dalle norme del Codice civile.

Gruppo Parlamentare: Democratici di Sinistra

Firmatari: Zago Salvatore (DS)• **Leontini Innocenzo (FI)**• Gurrieri Sebastiano (La Margherita - Dem. è Libertà)• Incardona Carmelo (AN)

Argomenti: Zootecnia

Organo d'Esame: Non Assegnato o attesa evento

Iter

Attuale:

11 mar 2005 Pubblicazione Gurs n. 10 del 11 marzo 2005

Storico:

25 feb 2004 Assegnato per esame Commissione TERZA

02 mar 2004 Annunziato Seduta n. 187 AULA

02 mar 2004 Annunzio assegnazione Seduta n. 187 AULA

22 giu 2004 Riassegnato per esame Commissione SESTA

22 giu 2004 Riassegnato per parere Commissione TERZA

23 giu 2004 Annunzio riassegnazione Seduta n. 219 AULA

30 giu 2004 Parere espresso Commissione TERZA Seduta n. 105 0300 Commissione TERZA

03 nov 2004 Esaminato in commissione Seduta n. 153 0600 Commissione SESTA

03 nov 2004 Licenziato per Commissione Bilancio Seduta n. 153 0600 Commissione SESTA

09 feb 2005 Parere Commissione Bilancio Seduta n. 185 0200 Commissione SECONDA

10 feb 2005 Esitato per Aula Seduta n. 159 0600 Commissione SESTA

15 feb 2005 Esaminato in Aula Seduta n. 267 AULA

16 feb 2005 Esaminato in Aula Seduta n. 268 AULA

22 feb 2005 Approvato dall'Assemblea Seduta n. 269 AULA

25 feb 2005 Inviato Presidenza della Regione

02 mar 2005 Impugnativa Commissario Stato (v. nota)

09 mar 2005 Lr 09 marzo alr 2005 nlr 3 Titolo : Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico

LEGGE APPROVATA IL 22 FEBBRAIO 2005

INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DELLE CARCASSE DI
ANIMALI MORTI IN ALLEVAMENTI O ABBANDONATI. MISURE
FINANZIARIE URGENTI E NORME PER L'ASSETTO
IDROGEOLOGICO

Titolo I
Interventi per la eliminazione delle carcasse di
animali

Art. 1.

Finalità dell'intervento

1. La Regione, al fine di prevenire danni all'ambiente e di tutelare la salute pubblica, interviene per assicurare l'eliminazione, mediante incenerimento o coincenerimento, con o senza trasformazione preliminare in impianti riconosciuti a norma di legge, delle carcasse di animali morti in allevamento o abbandonati della specie bovina, bufalina, ovina, caprina, equina, suina ed ittica.

Art. 2.

Misura del contributo

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede un contributo fino ad un massimo del 100 per cento dei costi per la raccolta e trasporto e fino ad un massimo del 75 per cento dei costi di eliminazione delle carcasse di animali di cui all'articolo 1.

2. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri erogati per le stesse finalità e nel rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1.

3. Per i comuni svantaggiati o di montagna totalmente delimitati secondo la direttiva n. 75/268/CEE e successive modifiche ed integrazioni, il contributo per la eliminazione è corrisposto fino ad un massimo del 100 per cento.

Art. 3.

Destinatari dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono concessi ai produttori zootecnici, singoli o associati, anche in forma societaria, così come individuati ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, regolarmente iscritti all'anagrafe zootecnica, come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, nonché alle aziende che effettuano lo smaltimento di carcasse animali, con stabilimenti in Sicilia, finanziati o cofinanziati con fondi pubblici.

2. I contributi medesimi sono concessi anche ai comuni che devono ricorrere alla eliminazione delle carcasse di animali morti o abbandonati, non censiti all'anagrafe zootecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, per particolari emergenze igienico-sanitarie.

Art. 4.

Delega di gestione

1. La gestione delle operazioni di cui all'articolo 1 può essere delegata anche a

consorzi volontari di gestione dei rifiuti zootecnici degli allevatori singoli o associati, anche in forma societaria e che hanno sede nel territorio della Regione, così come definiti all'articolo 5, costituiti con la partecipazione delle aziende di cui all'articolo 3.

Art. 5.

Consorzi fra produttori

1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la raccolta, il trasporto, il trattamento e l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, così come definiti dal Regolamento CE 1774/02, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e da destinare alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ammesse (energia verde) i produttori singoli o associati, anche in forma societaria, possono istituire consorzi con la partecipazione delle aziende di cui all'articolo 3.

2. I consorzi sono regolati dalle norme del Codice civile.

3. I consorzi che operano per le finalità di cui all'articolo 1 devono essere riconosciuti dalla Regione.

4. Dei consorzi possono far parte anche gli operatori della filiera zootecnica ed ittica, del settore industriale ad essa afferente e le pubbliche amministrazioni.

5. I consorzi devono operare a livello provinciale o sovraprovinciale e rappresentare almeno il 51 per cento delle imprese zootecniche del territorio in cui svolgono la propria attività.

6. I mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti consorzi sono costituiti dai proventi delle attività svolte e dai contributi dei soggetti partecipanti.

7. I consorzi, direttamente o mediante contratti o convenzioni con imprese pubbliche o private, assicurano la raccolta, il trasporto, il deposito, la trasformazione, il coincenerimento o l'incenerimento dei sottoprodotti di origine animale, così come definiti dal Regolamento CE 1774/02, tenendo conto di eventuali vincoli sanitari.

8. I consorzi, fatta salva la priorità di intervento per gli allevatori, possono offrire servizi per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale ad imprese che operano nella Regione nel settore delle carni fresche e trasformate, anche di provenienza ittica.

9. Il costo del servizio di smaltimento di cui al comma 8 è stabilito dai consorzi a totale copertura delle spese sostenute.

10. I consorzi possono promuovere accordi di programma con la Regione, gli enti locali e le organizzazioni di rappresentanza in agricoltura per favorire la corretta gestione dei sottoprodotti di origine animale, al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, operatori della filiera zootecnica, titolari di impianti e pubblica amministrazione.

11. I consorzi, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono all'Assessore regionale competente un elenco degli associati ed una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti al raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

Art. 6.

Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 2 possono essere erogati anche per il tramite dei consorzi volontari di cui all'articolo 5.

Art. 7.

Contributo per l'avviamento e la gestione dei consorzi

1. Per favorire l'attività e/o la costituzione dei consorzi volontari di gestione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano è concesso un contributo annuo, per l'avviamento e/o la gestione, nella misura massima di 100 migliaia di euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per un massimo di tre annualità nei limiti degli importi decrescenti stabiliti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli articoli da 1 a 7 della presente legge è autorizzata, per il triennio 2005-2007, la spesa complessiva annua di 1.000 migliaia di euro, di cui 900 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 2 e 100 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 7.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale

della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento
1001.

Titolo II
Interventi finanziari urgenti e norme per l'assetto
idrogeologico

Art. 9.
Pagamento delle obbligazioni assunte dall'Azienda
delle foreste demaniali

1. L'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, ad impegnare sullo stanziamento di competenza dell'UPB 0.0.1.3.3, capitolo 1119, la somma di 20.000 migliaia di euro destinata al pagamento di obbligazioni assunte nell'anno 2004.

Art. 10.
Modifica della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

'2 bis. Nel territorio della Regione siciliana non si applica l'ultimo capoverso del comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni dalle parole La carica di' alle parole sono esercitate le funzioni'.

Art. 11.
Benefici in favore di familiari di talassemici

1. In caso di decesso del beneficiario, l'indennità di cui all'articolo 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, continua ad essere erogata in favore del coniuge convivente.

Art. 12.
Interventi in materia di talassemia

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, le parole distanti oltre 20 chilometri' sono sostituite con la parola diversi'.

Art. 13.
Modifiche delle assegnazioni finanziarie in materia
sanitaria e
socio-assistenziale

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005 è apportata la seguente modifica in migliaia di euro: UPB 10.2.1.3.3, capitolo 413706 : + 8.773. Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413302.

2. Alla Tabella H, allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata, per l'esercizio finanziario 2005, la seguente modifica

in migliaia di euro: UPB 10.2.1.3.3, capitolo 413705: + 75. Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell' UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413302.

3. Alla Tabella H, allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata la seguente modifica: UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183711 Associazione telefono arcobaleno ed Associazione telefono azzurro', di cui telefono arcobaleno: 195 migliaia di euro; telefono azzurro: 195 migliaia di euro.

4. Alla Tabella H, allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro: UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183709, Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili 208; Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro 120; Associazione nazionale mutilati ed invalidi per servizio 120; Unione nazionale invalidi civili 8; Opera nazionale mutilati ed invalidi civili 184.

Art. 14.

Copertura dei posti vacanti ex articolo 44 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10

1. Per garantire l'esercizio dei compiti istituzionali dell'Assessorato regionale della sanità a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 44 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, il Presidente della Regione, su richiesta dell'Assessore regionale per la sanità, assegna all'Assessorato regionale della sanità dirigenti e/o funzionari direttivi e/o istruttori tratti dai ruoli dell'Amministrazione regionale e/o in posizione di comando dai ruoli delle aziende unità sanitarie locali e/o delle aziende ospedaliere, purchè in possesso dei requisiti specifici di legge e previo avviso di selezione a rilevanza pubblica.

2. Il ricorso alla posizione di comando può effettuarsi per il tempo necessario alla copertura dei posti resisi disponibili per effetto dell'articolo 44 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Art. 15.

Redazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico

1. Per l'attuazione del POR Sicilia 2000-2006 e del relativo Complemento di programmazione, la Regione provvede al completamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, di cui all'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed alla successiva fase di gestione, aggiornamento, monitoraggio e programmazione degli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in applicazione dell'articolo 5 bis del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il personale assunto dalla Regione con rapporto di lavoro a tempo determinato, previo superamento di prove selettive, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e successivamente contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è utilizzato per un triennio dal dipartimento territorio ed ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 2005-2007, la spesa annua di 1.500 migliaia di euro.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

5. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

Art. 16.

Modifiche alle assegnazioni finanziarie dell'amministrazione Presidenza della Regione '

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2005 sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:

UPB 1.2.1.1.2	
capitolo 102302	+50
UPB 1.6.1.1.2	
capitolo 116514	+30
capitolo 116516	+757
capitolo 116503	+180
capitolo 116506	+360
capitolo 116508	+200
capitolo 116504	+400
capitolo 116512	+50
UPB 1.6.2.6.1	
capitolo 516001	+50
capitolo 516003	+50

2. Per le finalità di cui agli articoli 7 e 9 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 400 migliaia di euro, UPB 1.6.1.3.2, capitolo 117701.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 2.527 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 17.

Interventi in favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

1. Alla Tabella H, allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata, per l'esercizio finanziario 2005, la seguente modifica in migliaia di euro: UPB 12.2.1.3.4, capitolo 473303: + 4.686.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17

1. Alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 il numero 1) è sostituito dal seguente:

1) tassa di rilascio euro 120'.

b) all'articolo 6, al comma 12 sono soppresse le parole da entro' a legge' e dopo la parola Regione' sono aggiunte le parole entro novanta giorni dalla pubblicazione dello stesso' ed al comma 14 sono soppresse le parole da contestualmente' ad istanza.'.

Art. 19.

Norma di salvaguardia comunitaria

1. Gli interventi di cui al Titolo I della presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonchè alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

2. I singoli regimi di aiuto di cui alla presente legge possono essere notificati separatamente alla Commissione europea.

Art. 20.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

5) DDL N. 780 del 6.02.04 - Norme in materia di cessazione dalla carica di sindaco e di presidente della provincia regionale

Si prevede che in caso di decadenza, rimozione, decesso o impedimento permanente del sindaco o del Presidente della Provincia fino alle elezioni le funzioni dei suddetti organi siano esercitate dai vice in carica. Nelle ipotesi di dimissioni del sindaco o del Presidente della Provincia si prevede invece che decadano le rispettive giunte ma non i rispettivi consigli e che le funzioni di sindaco, presidente e giunte siano esercitate da un commissario straordinario. Tale normativa è ispirata a quella nazionale di cui al testo unico degli enti locali.

Gruppo Parlamentare: Nuova Sicilia

Firmatari: Baldari Nicola Renato (Nuova Sicilia) • **Leontini Innocenzo (FI)** • Giambrone Vincenzo (FI)

Argomenti: • Comuni, Province, Enti Locali

Organo d'Esame: 1. Prima Commissione - Affari Istituzionali

Iter

Attuale:

17 feb 2004 Annunzio assegnazione Seduta n. 186 AULA

Storico:

09 feb 2004 Assegnato per esame Commissione PRIMA

17 feb 2004 Annunziato Seduta n. 186 AULA

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

l'entrata in vigore della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25 ha sancito la nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, nei casi di decadenza, dimissioni, rimozione, recesso, decesso o impedimento permanente del sindaco o del presidente della provincia, nonché la decadenza delle rispettive giunte e la permanenza dei consigli fino alle successive elezioni.

Questa legge ha modificato la precedente legge regionale, 15 settembre 1997, n. 35, secondo la quale al verificarsi delle sopra esposte condizioni le rispettive giunte e consigli decadevano e si è differenziata, altresì, dalla legge nazionale n. 267 del 2000 che prevede una differente soluzione al verificarsi dei medesimi eventi.

La legge nazionale, infatti, effettua una precisa differenziazione tra ipotesi più o meno prevedibili legate ad un problema personale o ad un evento naturale che possano

riguardare la persona del sindaco e del presidente della provincia e l'ipotesi della presentazione delle dimissioni del sindaco o del presidente della provincia.

Con questa legge è stato previsto la decadenza della rispettive giunte e lo scioglimento dei rispettivi consigli, salvo stabilire poi, che gli stessi rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o del presidente della provincia.

Sino ad allora, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente dal vicesindaco e dal vicepresidente.

Ne deriva una maggior coerenza della legge nazionale alla volontà popolare, stante l'obiettivo del legislatore di garantire anche a livello locale una forma di governo stabile e continuativa, rispetto all'attuale legge regionale che prevede in ogni caso la nomina di un commissario straordinario.

Soltanto nel caso di dimissioni del sindaco e del presidente della provincia, la legge nazionale prevede l'ipotesi della nomina di un commissario straordinario, contestualmente allo scioglimento dei consigli. La nomina di commissario, quindi, non farebbe altro che ledere ed alterare questo rapporto diretto che si instaura tra esecutivo e volontà popolare.

Non si comprende, peraltro, la necessità di introdurre un elemento estraneo, come appunto il commissario, alla guida di comuni di grosse dimensioni dato che l'articolo 53 del Testo unico degli enti locali prevede espressamente la possibilità che il vicesindaco sostituisca il sindaco nei casi di assenza o impedimento temporaneo ed occasionale di quest'ultimo.

La supplenza del vicesindaco è generale e si estende a tutti gli atti sindacali senza bisogno di delega specifica, secondo quanto sancito da una recente sentenza della Suprema Corte 'il vicesindaco ha gli stessi poteri del sindaco e non è tenuto a giustificarsi ogni qualvolta che esplicita le ragioni della sostituzione del primo cittadino' (Cass. Civ. 16 agosto 2003, n. 11127).

Ora, è di tutta evidenza come la nomina di un commissario straordinario violi il principio della sovranità popolare, poiché, all'interno dell'attuale sistema elettorale vigente nella nostra Regione, nel quale l'elettore secondo il meccanismo del voto cosiddetto 'disgiunto' ha facoltà di attribuire il voto anche ad un candidato sindaco non collegato alla lista da lui prescelta, si viene a creare un rapporto diretto fra il corpo elettorale ed il sindaco, che è mantenuto con la nomina da parte dello stesso sindaco, tra i suoi assessori, di un vicesindaco che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

Secondo il mio disegno di legge, il vicesindaco potrebbe sostituire il sindaco nei casi di decadenza, revoca, rimozione, morte ed impedimento permanente, ma non nel caso di dimissione del sindaco.

Infatti, solitamente le dimissioni sono la conseguenza ineluttabile di una mancanza di fiducia politico-

amministrativa che interviene tra sindaco e consiglio comunale, espressione massima della volontà popolare, e del conseguenziale fallimento del progetto politico del primo cittadino.

In tal caso, è opportuno che le competenze del sindaco, del presidente della provincia e delle rispettive giunte siano esercitate da un commissario straordinario, mentre rimarrà in carica comunque il consiglio, nella qualità di rappresentante politico dell'intero elettorato.

Il principio ispiratore di questa proposta nasce dall'esigenza di garantire continuità amministrativa soprattutto in aree metropolitane di grosse dimensioni, caratterizzate da problematiche di notevole spessore che subirebbero un imperdonabile ritardo alla loro risoluzione in seguito alla nomina di un commissario, solitamente non appartenente allo stesso comune e che, quindi, estraneo alle problematiche stesse, costituirebbe esclusivamente un ostacolo a tale principio.

Per di più l'esperienza comune di quest'ultimi anni ha mostrato come sovente agli stessi commissari vengono attribuiti più incarichi in differenti comuni o vengano affidati loro importanti città, sommando così alle penalizzazioni derivanti dall'impossibilità di garantire un'amministrazione efficiente anche quelle scaturenti da nomine non sempre tempestive nei tempi di realizzazione.

A mio avviso, dunque, questi problemi possono essere agevolmente superati dalla nomina, nei casi sopraddetti, del vicesindaco a svolgere nei periodi di 'vacatio' le funzioni del primo cittadino.

Ciò garantirebbe non solo il rispetto della continuità amministrativa, ma anche della volontà popolare espressa dagli elettori, in considerazione della stessa area di appartenenza politica del vicesindaco rispetto al primo cittadino.

Ovviamente, in caso di decadenza, rimozione, recesso, decesso o impedimento permanente del vicesindaco o del vicepresidente si procederà alla nomina di un commissario straordinario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali e provinciali.

---0---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25 è così modificato:

'2. In caso di decadenza, rimozione, decesso o impedimento permanente del sindaco o del presidente della provincia regionale, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia regionale. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia regionale sono svolte, rispettivamente, dal

vicesindaco e dal vice presidente. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia regionale comportano la cessazione dalla carica delle rispettive giunte ma non dei rispettivi consigli che rimangono in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente rispettivamente alle elezioni del sindaco o del presidente della provincia regionale da effettuare nel primo turno elettorale utile'.

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 è così modificato:

'4. Nel caso di dimissioni di cui all'articolo 1 della presente legge, le competenze del sindaco, del presidente della provincia e delle rispettive giunte sono esercitate da un commissario nominato ai sensi degli articoli 55 e 145 dell'Ordinamento regionale degli enti locali (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni'.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

6) DDL N. 773 del 29.01.04 - Abrogazione dell'articolo 39 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4 in materia di 'Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dispone l'abrogazione dell'articolo 39 della legge regionale n. 4 del 2003, affidando alle Aziende sanitarie competenti per territorio la vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gruppo Parlamentare: Nuova Sicilia

Firmatari: Baldari Nicola Renato (Nuova Sicilia)• Moschetto Angelo (FI)• Mercadante Giovanni (FI)• Confalone Giancarlo (FI)• Giambrone Vincenzo (FI)• **Leontini Innocenzo (FI)**

Argomenti: • Beni culturali

Organo d'Esame: 5. Quinta Commissione - Cultura, Formazione e Lavoro

Iter

Attuale:

17 feb 2004 Annunzio assegnazione Seduta n. 186 AULA

Storico:

03 feb 2004 Assegnato per esame Commissione QUINTA

17 feb 2004 Annunziato Seduta n. 186 AULA

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

con la presente proposta di legge, si intende sottoporre alla vostra attenzione la opportunità di procedere alla abrogazione dell'articolo 39 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, che stabilisce 'Fatti salvi fino alla naturale scadenza i contratti in corso, ai fini del contenimento della spesa, nell'amministrazione regionale degli enti locali, negli enti pubblici non economici... i datori di lavoro ricorrono, per l'espletamento dei compiti di sorveglianza sanitaria, alle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio'.

La legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 ha riformato l'organizzazione delle aziende unità sanitarie locali nella Regione siciliana.

In particolar modo le attività sanitarie sono state ricondotte all'interno di unità operative che per omogeneità d'intervento e di competenze furono denominate servizi e ricomprese all'interno di settori.

Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ha profondamente innovato anche l'assetto organizzativo dei servizi di medicina del lavoro, scindendone le competenze all'interno di due diversi raggruppamenti operativi: la sorveglianza sanitaria effettuata in favore dei lavoratori dipendenti siano essi pubblici che privati e la vigilanza

sulla corretta applicazione del decreto legislativo nelle sue diverse articolazioni di cui si discute.

Orbene, mentre l'attività di sorveglianza sanitaria, si riconduce ad una mera attività di consulenza, e pertanto può certamente essere esercitata da soggetti pubblici e privati in favore di terzi, e pertanto anche a cura della azienda unità sanitaria locale certamente la cogenza della normativa vigente attribuisce alle aziende unità sanitarie locali la unicità della competenza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, che pertanto non possono essere esercitate da soggetti terzi.

In tale circostanza la facoltà per la stessa azienda unità sanitaria locale di potere esercitare indifferentemente le funzioni di vigilanza e di sorveglianza lo pongono di fatto nella condizione, assai illegittima, di potere essere ente controllatore e controllato.

Sul punto appare opportuno richiamare, essendo ampiamente condivisibile il parere formulato dal Ministro del lavoro con circolare 8 maggio 1998, n. 67, che fornisce chiarimenti all'autorità garante della concorrenza del mercato in ordine alla corretta applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 l'autorità garante della concorrenza e del mercato, infatti, ha eccepito ritenendo una distorsione della concorrenza la possibilità delle aziende unità sanitarie locali di offrire attività di sorveglianza su materie oggetto nel contempo di attività di vigilanza.

Rileva il Ministero che la previsione dell'articolo 24 comma 2 del predetto decreto legislativo, che vieta al personale pubblico incaricato di effettuare attività di vigilanza di esercitare nel contempo attività di sorveglianza, consente nel contempo di fornire una interpretazione più ampia all'articolo 24 del citato decreto, tale da estendere il divieto di effettuare simultaneamente le due attività, sorveglianza e vigilanza, oltre che alle persone fisiche anche alle persone giuridiche e quindi evidentemente anche alle aziende unità sanitarie locali che sino oggi hanno competenze di vigilanza e controllo.

Per le considerazioni che precedono si chiede pertanto l'abrogazione della norma citata che, qualora dovesse essere mantenuta, si porrebbe tra l'altro in contrasto con il parere del Ministro del lavoro di cui si è precedentemente detto.

---0---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. L'articolo 39 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è abrogato.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

7) DDL N. 772 del 29.01.04 - Istituzione del registro generale regionale per i beni culturali mobili di appartenenza privata.

Istituisce il registro generale dei beni mobili culturali di proprietà privata con sede presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e presso le Sovrintendenze provinciali.

Gruppo Parlamentare: Nuova Sicilia

Firmatari: Baldari Nicola Renato (Nuova Sicilia)• Moschetto Angelo (FI)• Mercadante Giovanni (FI)• Confalone Giancarlo (FI)• Giambrone Vincenzo (FI)• **Leontini Innocenzo (FI)**

Argomenti: • Beni culturali

Organo d'Esame: 5. Quinta Commissione - Cultura, Formazione e Lavoro

Iter

Attuale:

17 feb 2004 Annunzio assegnazione Seduta n. 186 AULA

Storico:

03 feb 2004 Assegnato per esame Commissione QUINTA

17 feb 2004 Annunziato Seduta n. 186 AULA

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

L'opportunità di repertoriare i beni mobili culturali di proprietà privata si pone, ormai da alcuni anni, come un obiettivo prioritario in relazione alla nostra politica di tutela del patrimonio culturale. Realizzando un registro generale regionale per i beni culturali, si otterrebbero vantaggi sia per l'ente pubblico che per i privati cittadini.

I vantaggi pubblici fondamentali, sono:

1 - la creazione di una consistente mappatura dei beni culturali mobili con l'utilizzo del personale delle soprintendenze e delle attrezzature informatiche già in dotazione, che semplificherebbero oggi in modo notevole le operazioni di classificazione, senza comportare nuove notevoli spese di organizzazione e di gestione;

2 - l'utilità evidente di agevolare la emersione del patrimonio mobiliare privato;

3 - la pubblica fruizione di preziose testimonianze culturali, tuttora inaccessibili, per gli studiosi e per gli interessati;

4 - l'evidente vantaggio per la polizia giudiziaria di disporre di dati utili sia alla tutela che al controllo del patrimonio culturale mobiliare di privata pertinenza;

5 - la chiarezza dei rapporti fra privati ed enti pubblici in relazione a beni che l'attuale orientamento politico tende, peraltro, ad affidare alla gestione privata;

6 - la facoltà di iscrivere i beni nel registro generale regionale per beni culturali comporterebbe naturalmente lo snellimento delle strutture e la scrematura dei dati, essendo ragionevole ritenere che i beni di infimo interesse non verrebbero catalogati.

Il vantaggio per i privati consiste nella maggiore tutela nei confronti di possibili furti, che, per le opere d'arte mobili, sono ormai all'ordine del giorno, e che sono agevolati anche dalla carenza di una idonea documentazione che ne consenta il controllo ed il recupero.

Concludendo, si verrebbe a creare, accanto a quelle già esistenti (per veicoli, aeromobili, natanti, armi, etc.) un'altra particolare quanto utile categoria di 'beni mobili iscritti nei pubblici registri', con vantaggi per l'ente pubblico e per i cittadini residenti, con l'utilizzazione di personale ed attrezzature già in dotazione dell'assessorato e delle soprintendenze, spesso sotto utilizzati, consentendo così un'opera di pubblica utilità senza o con un minimo incremento di spesa.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. Viene istituito il registro generale regionale per i beni culturali mobili appartenenti ai privati residenti nella Regione siciliana.

2. Il registro generale ha tre sezioni:

- a) sezione per i beni archeologici nella quale possono essere annotati i beni archeologici;
- b) sezione per i beni librari archivistici ed epigrafici, nella quale possono essere annotati i beni librari, i beni archivistici ed i beni epigrafici;
- c) sezione generale per i beni culturali, nella quale potranno essere annotati tutti gli altri beni culturali di cui all'articolo 1 del Testo unico 29 ottobre 1999, n. 490 che non siano iscrivibili nelle sezioni a) e b).

Art. 2.

1. L'iscrizione nel registro generale regionale per i beni culturali è facoltativa e non comporta e non attesta alcuna valutazione sulla autenticità del bene, ne comporta alcuna altra valutazione di merito.

Art. 3.

1. Il registro generale regionale per i beni culturali ha sede presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, ed ha organi

periferici nelle specifiche soprintendenze provinciali.

2. La competenza territoriale per la iscrizione nel registro generale regionale per i beni culturali è determinata dalla ultima residenza del proprietario possessore e/o detentore dei bene da iscrivere, il quale deve relazionare con la soprintendenza di specifico riferimento territorialmente competente.

3. Le annotazioni e la documentazione relative alle iscrizioni nel registro generale regionale vengono eseguite anche con mezzi informatici dalle soprintendenze territorialmente competenti, che sono collegate con la sede regionale del registro generale regionale per i beni culturali.

4. Alle registrazioni ed alla documentazione informatica viene delegato il personale, anche non di ruolo, delle soprintendenze regionali competenti.

5. I criteri di applicazione delle superiori disposizioni vengono determinati con regolamento che viene emanato entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, la comunicazione da parte dell'interessato dei dati e della documentazione fotografica del bene o dei beni da iscrivere nel registro generale regionale, fatta con raccomandata con avviso di ricevimento alla soprintendenza territorialmente competente, vale come prenotazione alla iscrizione presso il registro generale regionale per i beni culturali.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

8) DDL N. 733 del 27.11.03 - Modifica del comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale del 1° settembre 1993, n. 26 riguardante le riunioni dei consigli provinciali.

Modifica l'articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 26 del 1993 prevedendo l'obbligo per il Presidente della Provincia o per un assessore da lui delegato di intervenire alle sedute del Consiglio provinciale, senza diritto di voto.

Gruppo Parlamentare: Nuova Sicilia

Firmatari: Baldari Nicola Renato (Nuova Sicilia)• Giambrone Vincenzo (FI)• Moschetto Angelo (FI)• Confalone Giancarlo (FI) • **Leontini Innocenzo (FI)**

Argomenti: • Enti locali

Organo d'Esame: 1. Prima Commissione - Affari Istituzionali

Iter

Attuale:

16 dic 2003 Annunzio assegnazione Seduta n. 176 AULA

Storico:

02 dic 2003 Assegnato per esame Commissione PRIMA

16 dic 2003 Annunziato Seduta n. 176 AULA

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

questo disegno di legge propone di ovviare ad una situazione che determina uno scollamento tra esecutivo e consiglio, nelle province regionali.

Il legislatore, nella legge che sancisce l'elezione diretta del presidente della provincia, non ha previsto l'obbligo della partecipazione, del presidente o di un assessore da lui delegato alle sedute del consiglio provinciale.

Di conseguenza è un atto discrezionale del presidente o di un assessore da lui delegato essere presente o meno alle sedute del consiglio.

Questa circostanza, assai spesso, è causa di difficoltà amministrativa poichè il consiglio, in assenza di un rappresentante della giunta, non dispone di elementi di conoscenza in ordine alle iniziative attuate dall'esecutivo. Allo stesso modo l'attività ispettiva, cui il consiglio è istituzionalmente preposto, non può essere svolta regolarmente.

La presenza obbligatoria di un rappresentante della giunta è invece prevista per il consiglio comunale.

Con questa iniziativa si intende dotare il consiglio provinciale di un ulteriore strumento per uno svolgimento più

completo della propria attività istituzionale. Allo stesso tempo vengono uniformate le due norme già citate, riguardanti i consigli comunale e provinciale, che appaiono, nell'attuale formulazione, discordanti.

---0---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è così sostituito:

'5. Il Presidente della provincia regionale, o un assessore da lui delegato, deve intervenire, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio provinciale.'

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

9) DDL N. 718 del 14.11.03 - Norme concernenti l'istituzione dell' assegno di integrazione sociale.

Prevede l'erogazione di un assegno di integrazione sociale a favore dei soggetti dichiarati invalidi al 100 per cento. L'importo stabilito è di 400 euro mensili; per metà a carico della Regione e per metà a carico del datore di lavoro. Viene fissato in 1.000 unità l'assegno 2004, in considerazione della copertura finanziaria indicata. Si rinvia ad apposito atto dell'Assessore regionale per il lavoro la disciplina delle modalità di accesso al beneficio. Tra i datori di lavoro ed i beneficiari si prevede che debba aversi la stipula di convenzioni.

Gruppo Parlamentare: Riformisti e Liberaldemocratici - Patto per la Sicilia

Firmatari: Segreto Giuseppe (Rif. Lib. Patto Sic.)• Nicotra Raffaele (Rif. Lib. Patto Sic.)
• Giambrone Vincenzo (FI)• Mercadante Giovanni (FI)• Confalone Giancarlo (FI)
• Fleres Salvatore (FI)• Antinoro Antonio (Rif. Lib. Patto Sic.)• Vitrano Gaspare (La Margherita - Dem. è Libertà)• Barbagallo Giovanni (La Margherita - Dem. è Libertà)• Gurrieri Sebastiano (La Margherita - Dem. è Libertà)• Baldari Nicola Renato (Nuova Sicilia)• Sanzeri Salvatore (Rif. Lib. Patto Sic.)• Paffumi Angelo (Rif. Lib. Patto Sic.)• Cristaudo Giovanni (Nuova Sicilia)• Raiti Salvatore (Sicilia 2010)• Ferro Giovanni (Sicilia 2010)• Savarino Giuseppa (UDC)• Vicari Simona (FI)• Incardona Carmelo (AN)• Sammartino Bartolomeo (AN) Capodicasa Angelo (DS)• Speciale Calogero (DS)• Oddo Camillo (DS)• Garofalo Ottavio (MISTO)• Rotella Domenico (Nuova Sicilia)• Fratello Onofrio (UDC)• Basile Giuseppe (Sicilia Democratica)• Papania Antonino (Margherita con Rutelli)• **Leontini Innocenzo (FI)**• Miccichè Calogero (Sicilia 2010)• Burgaretta Aparo Sebastiano (UDC)• Franchina Giuseppe (UDC)• Infurna Giuseppe (AN)• Mancuso Fabio Maria (UDC)• Scoma Francesco (FI)

Argomenti : • Lavoro • Assistenza sociale

Organo d'Esame: 2. Seconda Commissione - Bilancio

Iter

Attuale:

18 feb 2004 Licenziato per Commissione Bilancio (epb) Seduta n. 90 0500 Commissione QUINTA

Storico:

21 nov 2003 Assegnato per esame Commissione QUINTA

16 dic 2003 Annunziato Seduta n. 176 AULA

16 dic 2003 Annunzio assegnazione Seduta n. 176 AULA

04 feb 2004 Esaminato in commissione Seduta n. 88 0500 Commissione QUINTA

18 feb 2004 Esaminato in commissione Seduta n. 90 0500 Commissione QUINTA

DISEGNO DI LEGGE
DELLA V COMMISSIONE LEGISLATIVA

Art. 1.

Finalità

1. E' istituito, presso la Regione, l'assegno di integrazione sociale.

2. L'assegno è corrisposto ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, da impegnare in tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 per consentire agli stessi l'inserimento professionale nella realtà economica e produttiva della Regione, offrendo loro un contributo determinante alla integrazione sociale e personale.

Art. 2.

Ammontare dell'assegno

1. L'ammontare complessivo dell'assegno di integrazione sociale, comprensivo del contributo di cui al comma 2, non può essere inferiore a 400 euro mensili.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione può concedere un contributo di 200 euro mensili.

Art. 3.

Aventi diritto

1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i soggetti ai quali è riconosciuta un'invalidità permanente al 100 per cento che risulti compatibile con lo svolgimento delle attività nelle quali la persona invalida deve essere impegnata.

2. L'accertamento della compatibilità di cui al comma 1 è effettuato dalle commissioni indicate dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Le commissioni di cui al comma 2 procedono, previa richiesta del datore di lavoro, all'accertamento della compatibilità tra lo stato invalidante e le specifiche mansioni alle quali la persona invalida deve essere adibita. In mancanza dell'attestazione di compatibilità, l'utilizzazione della persona invalida non può avere inizio.

Art. 4.

Ammissione ai benefici

1. In relazione alle disponibilità finanziarie destinate alla presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvede all'approvazione di un piano annuale di ammissione ai benefici.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione emana direttive per la disciplina delle modalità di accesso al beneficio da parte dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui agli articoli precedenti, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 600 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità

dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 capitolo 215704 accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa valutata in 750 migliaia di euro per ciascuno anno trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 12.01.02 accantonamento 1001.

Art. 6.

Compensi dei componenti delle Commissioni mediche presso le AUSL

1. L'importo del compenso previsto per i componenti delle Commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 è incrementato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura del 30 per cento.

2. Ai segretari delle Commissioni mediche di cui al comma 1 spetta il 50 per cento del compenso previsto per i componenti.

3. All'onere finanziario previsto dai commi 1 e 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 2004, con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 capitolo 215704 - accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

4. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 12.01.02, accantonamento 1001.

Art. 7.

Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. L'articolo 39 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è abrogato.

Art. 8.

Competenze relative agli invalidi civili

1. La Regione esercita le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, secondo quanto disposto dall'articolo 130, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 può essere esercitato dall'INPS, a seguito della stipula di specifico accordo, ai sensi dell'articolo 80, comma 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 9.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

10) DDL N. 611 del 11.04.03- Interventi in favore dei soggetti non udenti.

Riconosce il diritto alla salute dei soggetti non udenti e promuove iniziative volte a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla loro piena integrazione nel sistema scolastico e sociale. In particolare, prevede gli screening audiometrici per la diagnosi della ipoacusia dei neonati; stabilisce che l'assessore per la sanità istituisca il centro di audiologia e individua i compiti dell'Azienda unità sanitaria locale per l'accertamento, il controllo e la riabilitazione dei soggetti non udenti.

Gruppo Parlamentare: Forza Italia

Firmatari: Baldari Nicola Renato (FI)• **Leontini Innocenzo (FI)**• Confalone Giancarlo (FI).

Argomenti: • Assistenza sociale

Organo d'Esame: 6. Sesta Commissione - Servizi Sociali e Sanitari

Iter

Attuale:

28 apr 2003 Annunzio assegnazione Seduta n. 138 AULA

Storico:

15 apr 2003 Annunziato Seduta n. 136 AULA

24 apr 2003 Assegnato per esame Commissione SESTA

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

con il presente disegno di legge si afferma il principio secondo il quale la Regione siciliana rivendica il diritto-dovere di tutelare il diritto alla salute dei soggetti non udenti, promuovendo altresì iniziative volte a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla loro piena applicazione nel sistema scolastico e sociale.

All'articolo 2 si introduce l'obbligo di sottoporre a screening audiometrici per la funzione uditiva i neonati, entro sei giorni dalla nascita, al fine di realizzare la diagnosi precoce della ipoacusia.

Con l'articolo 3 si prevede l'istituzione del centro di audiologia con compiti di accertamento precoce delle ipoacusie infantili e dei danni uditivi, di studi e ricerche in merito al trattamento riabilitativo delle sordità nonché della raccolta dei dati patologici a fini cognitivi.

Con l'articolo 4, infine, si individuano e definiscono alcune spese e compiti di pertinenza dell'Azienda unità sanitaria locale.

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.
Finalità

1. La Regione tutela il diritto alla salute dei soggetti non udenti e promuove iniziative volte a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla loro piena integrazione nel sistema scolastico e sociale.

Art. 2.
Screening audiometrici

1. Per la diagnosi precoce della ipoacusia i neonati sono sottoposti, entro giorni dalla nascita, a screening audiometrici per la funzione uditiva mediante idonea apparecchiatura presso l'unità operativa in cui è avvenuto il parto.

2. Nel caso il parto non sia avvenuto in un presidio o in una azienda ospedaliera l'esame di cui al comma 1 viene effettuato nell'unità operativa di pediatria più vicina.

Art. 3.
Centro di audiologia

L'Assessore per la sanità istituisce con proprio decreto, da emanarsi in o novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il 'Centro di audiologia' con compiti di:

a) accertamento precoce delle ipoacusie infantili e dei danni uditivi anche attraverso l'esame dei 'potenziali uditivi evocati';

b) studi e ricerche in merito al trattamento riabilitativo delle sordità;

e) raccolta dei dati patologici a fini cognitivi e invio degli stessi all'Assessorato regionale della sanità per l'elaborazione statistica e organizzativa;

d) individuazione e ricerca di nuove metodologie nonché alla sperimentazione ed applicazione di nuovi presidi sanitari rivolti alla cura delle patologie acustiche.

Art. 4.
Compiti dell'Azienda unità sanitaria locale

1. L'Azienda unità sanitaria locale in cui è iscritto il minore non udente provvede secondo le modalità stabilite dalla competente unità multidisciplinare per l'età evolutiva:

a) alla protesizzazione acustica e ai controlli periodici medico-specialistici;

b) all'abilitazione precoce del sordo con specifici interventi di recupero foniatrico, attuati da logopedisti presso l'Azienda unità sanitaria locale, nel domicilio del minore audioleso e nella scuola in cui è iscritto.

2. Nei casi di sordità gravissima l'Azienda unità sanitaria locale interviene con l'impianto cocleare.

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

11) DDL N. 610 del 10.04.03 - Modifica alle norme per l'elezione diretta dei sindaci

Prevede che il consigliere comunale che sia anche nominato assessore possa rimanere sospeso dalle sue funzioni, dando luogo alla supplenza da parte del candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze. Prevede, inoltre, che nel caso di revoca e decadenza dalla carica del consigliere assessore questo rientri in consiglio comunale ed il supplente cessi dalla carica.

Gruppo Parlamentare: Forza Italia

Firmatari: Baldari Nicola Renato (FI)• Leontini Innocenzo (FI)• Confalone Giancarlo (FI).

Argomenti: • Elezioni

Organo d'Esame: 1. Prima Commissione - Affari Istituzionali

Iter

Attuale:

28 apr 2003 Annunzio assegnazione Seduta n. 138 AULA

Storico:

15 apr 2003 Annunziato Seduta n. 136 AULA

24 apr 2003 Assegnato per esame Commissione PRIMA

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

l'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, così come modificato dall'articolo 40 della legge regionale n. 26 del 1993, dall'articolo 18, comma 1, e dall'articolo 15, comma 4, lettera c) della legge regionale n. 35 del 1997, al comma 4 prevede che la carica di assessore di una giunta comunale o provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale e provinciale.

Qualora il consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, infatti, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

L'incompatibilità tra la funzione esecutiva di assessore e quella assembleare di consigliere sembra opportuna. Di fatto, però, è avvenuto spesso che il consigliere che abbia optato per la carica di assessore dopo un certo tempo cessi da tale carica per revoca o decadenza e non possa rientrare in consiglio comunale dato che al posto di consigliere gli è subentrato il primo dei non eletti.

In effetti, quindi, può accadere che al consigliere assessore, venendo meno il rapporto fiduciario con il sindaco o con il presidente della provincia, venga revocata la nomina; in tal modo, essendosi dimesso da consigliere, si trova nella condizione di perdere ogni rappresentanza

assegnatagli dall'elettorato, che paradossalmente resta trasferita al primo dei non eletti che continuerà ad esercitare un mandato.

Può anche accadere che il sostituto decida di cambiare partito, concorrendo possibilmente alla 'caduta' della giunta. Tutto ciò determina fatti incresciosi che si potrebbero evitare, prevedendo che il consigliere eventualmente nominato assessore possa accettare la carica rimanendo sospeso dalla carica di consigliere, carica che potrebbe essere assegnata provvisoriamente al primo dei non eletti (come supplenza) e fino a quando chi ha accettato la carica di assessore non cessi di far parte della giunta per revoca o decadenza.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, così come modificato dall'articolo 40 della legge n. 26 del 1993, dall'articolo 8, comma 1 e dall'articolo 18, comma 4, lettera c), della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 è sostituito dal seguente:

'4. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere. Nel periodo di sospensione le funzioni di consigliere sono esercitate in via di supplenza dal candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze. La sospensione cessa nel caso di cessazione della carica di assessore. Il consigliere supplente cessa dalle funzioni in conseguenza della revoca o della decadenza dalla carica di quello nominato assessore. Il consigliere supplente assume definitivamente le funzioni, in caso di morte, di rimozione del consigliere sostituito, nonché qualora quest'ultimo incorra in una delle cause di decadenza applicabili anche alla carica di consigliere.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

12) DDL N. 570 del 23.01.03- Norme per la portualità turistica nella Regione.

Disciplina la realizzazione e la gestione di infrastrutture per la nautica da diporto, prevedendo l'adozione del piano regionale della portualità turistica. Distingue le strutture in base all'entità degli investimenti necessari per la loro realizzazione. Armonizza il procedimento di concessione alla normativa nazionale e definisce i termini di durata massima delle concessioni. Prevede l'acquisizione delle opere inamovibili al demanio della Regione.

Gruppo Parlamentare: Forza Italia

Firmatari: Beninati Antonino (FI)• Croce Antonino (FI)• Acierno Alberto (Misto)• **Leontini Innocenzo (FI)**• Confalone Giancarlo (FI)• Moschetto Angelo (FI)• Scoma Francesco (FI)• Mercadante Giovanni (FI)• Giambrone Vincenzo (FI)• Sbona Sebastiano (UDC)

Argomenti: • Porti

Organo d'Esame: 4. Quarta Commissione - Ambiente e Territorio

Iter

Attuale:

06 feb 2003 Annunzio assegnazione Seduta n. 114 AULA (v. nota)

Storico:

30 gen 2003 Assegnato per esame Commissione QUARTA

06 feb 2003 Annunziato Seduta n. 114 AULA

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la nautica da diporto in Italia, ma più generalmente nella Comunità europea, ha avuto uno sviluppo impetuoso negli ultimi decenni, sviluppo ben prevedibile in paesi a più elevata cultura marinara del nostro, ma che ha colto del tutto impreparate le strutture nazionali.

La carenza di ormeggi ha costituito, e costituisce tuttora, una grossa remora all'ulteriore sviluppo del settore, con gravi ripercussioni in vari campi solo apparentemente non collegati gli uni agli altri, dalla cantieristica, col relativo indotto, all'occupazione diretta di marinai e personale di camera.

Non si deve peraltro credere che la situazione sopra lamentata derivi solo da carenza materiale delle strutture, vuoi sotto il profilo della capacità ricettiva vera e propria, vuoi per la inadeguatezza tecnica dei porti esistenti, essendo stati questi ultimi realizzati per servire utenze con ben altre necessità ed ubicati in località non sempre di interesse turistico.

Tutta la materia è gravemente ostacolata da una normativa, il Codice della navigazione in primis, non più

all'altezza dei tempi. Si pensi solo che il Codice citato è stato approvato nel 1942, quando la navigazione da diporto era praticamente inesistente.

Lo sviluppo del diporto nautico ha colto del tutto impreparata la pubblica amministrazione preposta al settore: come si rammenterà, sono occorsi anni perché l'ovvia constatazione che la imbarcazione e la navigazione da diporto sono cose ben diverse dalla nave e dalla navigazione commerciale si traducesse in una legge specifica (la famosa legge 50), peraltro più volte modificata ed integrata nel tempo.

La nuova produzione normativa, peraltro, non ha interessato l'aspetto strettamente portuale del problema. Le poche strutture esistenti in Italia sono state realizzate in regime di concessione demaniale marittima, fattispecie regolata dal Codice della Navigazione con un iter burocratico estremamente macchinoso e lunghissimo.

D'altra parte, l'evolversi della nautica ha evidenziato il sorgere di ulteriori categorie di utenti, per le quali il porto, nel senso tradizionale del termine, appare eccessivamente dispendioso, quando assolutamente non necessario. Si pensi solo allo sviluppo intervenuto nel settore della cosiddetta 'nautica carrellata' od al proliferare di natanti di piccolissime dimensioni, suscettibili di essere tirati a secco anche manualmente.

Correlativamente si è avuta una contrazione nell'utilizzo dei porti commerciali esistenti, a seguito della esasperata specializzazione del traffico marittimo, con conseguente concentrazione dello stesso in alcuni grandi scali. La disponibilità di strutture parzialmente inutilizzate ha stimolato la creatività di operatori che hanno pensato di utilizzare parte di esse con pontili galleggianti, od altre strutture di facile rimozione, all'interno di bacini protetti da opere di notevole consistenza. Si è, in altre parole, verificata una spontanea diversificazione della domanda di ormeggio che ha, a sua volta, originato una risposta variegata sia sotto il profilo del costo di costruzione degli ormeggi che dell'ammontare degli investimenti necessari.

L'esperienza accumulata nel corso degli anni dalla gestione delle strutture esistenti ha fatto sorgere altri problemi di natura talvolta assai complessa.

La necessità di autofinanziarsi, o di rientrare il più rapidamente possibile dagli esborsi affrontati per la realizzazione di porti turistici, ha indotto i concessionari a cedere l'uso degli ormeggi ai fruitori, a titolo oneroso, per tutta la durata della concessione ottenuta. Tale cessione avviene generalmente a mezzo di contratti di cessione in uso esclusivo, previa approvazione dello schema di contratto dall'autorità concedente, o mediante la sottoscrizione di certificati azionari rappresentativi del diritto di utilizzo di posti d'ormeggio.

L'uno e l'altro di tali mezzi sono invero in forte sospetto di illegittimità, potendosi configurare come atti simulati stipulati per aggirare la assoluta incredibilità di aree o specchi acquei demaniali sancita dal Codice della

navigazione.

La necessità sopra rappresentata induce i concessionari a cedere la disponibilità di tutti gli ormeggi realizzati, in qualche caso anche in danno delle riserve contrattualmente stabilite; ciò determina o contribuisce a determinare un sostanziale disinteresse alla gestione, con ripercussioni ovvie sulla qualità dei servizi prestati e sulla vita stessa della struttura. In caso di fallimento del concessionario, poi, la situazione diventa drammatica per i terzi di buona fede che, avendo acquisito a titolo spesso ampiamente oneroso l'uso di un ormeggio, si trovano di fatto spogliati e privi di ogni tutela, non solo nei confronti degli organi fallimentari, ma anche della stessa amministrazione demaniale.

Infatti, in caso di nuova concessione successiva al fallimento, l'amministrazione non può andare oltre a generici, quanto spesso platonici, inviti a praticare condizioni di particolare moderazione agli 'ex' acquirenti, i quali si indussero ad 'acquistare' un diritto confortati anche dall'esistenza di autorizzazione da parte della stessa pubblica amministrazione.

La situazione, nell'ipotesi sopra formulata, non è certo migliore né per l'Amministrazione concedente, né per la struttura stessa.

Infatti, a seguito del fallimento del concessionario, l'atto concessorio dovrebbe essere caducato per sopravvenuta impossibilità di conseguire lo scopo per il quale la concessione venne a suo tempo rilasciata, avuto anche riguardo all'impossibilità del fallito di conseguire lo status di concessionario.

Tuttavia ciò non si verifica, e spesso le strutture restano affidate alla buona volontà di giudici e curatori assolutamente digiuni di pratica portuale e tesi a conseguire tutt'altri risultati, in tempi che definire biblici è manifestazione di ottimismo intemerato.

La bozza di legge elaborata si propone di porre rimedio alle più macroscopiche deficienze della normativa in atto vigente nell'ambito della Regione siciliana, essendo questa titolare dei poteri dominicali sulle aree demaniali marittime della Regione stessa. Si illustrano sommariamente, quindi, i criteri che hanno portato alla formulazione dei singoli articoli.

L'articolo 1 definisce e chiarisce il campo di applicazione delle norme proposte, includendovi i bacini ricavati per escavazione di aree originariamente di natura giuridica diversa. Prevede, inoltre, la partecipazione attiva della Regione al processo decisionale relativo a strutture per la nautica da diporto ricadenti su aree interessate da competenze prevalenti o concorrenti con quella regionale.

L'articolo 2 prevede la redazione di un piano regionale della portualità turistica, allo scopo di pianificare la realizzazione di strutture per la nautica da diporto in modo razionale e più conforme alle caratteristiche della costa.

Ciò allo scopo di evitare da un lato il proliferare di progetti destinati a restare nel limbo delle buone intenzioni (praticamente ogni comune costiero dell'Isola ha formulato la sua brava previsione di porto turistico, ma le realizzazioni concrete sono inesistenti), dall'altro il mutare di orientamenti a seguito delle vicende politico-amministrative locali. Si è previsto che le risultanze di tale piano siano obbligatoriamente recepite negli strumenti urbanistici locali.

Si è ritenuto opportuno e necessario, inoltre, coinvolgere nella pianificazione l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti anche per conseguire una più efficace integrazione fra la struttura nautica ed i siti del retroterra di importanza storica, culturale e turistica.

Con l'articolo 3 si è inteso distinguere le varie tecnologie di strutture destinate alla nautica da diporto, a seconda dell'entità degli investimenti necessari per la loro realizzazione, pur nel rispetto delle più correnti definizioni linguistiche.

Si è, in tale ottica, riservata la denominazione di 'porto turistico' a strutture destinate alla nautica da diporto fin dalla loro origine, mentre l'approdo è definito come ricavato all'interno di preesistenti strutture. Il 'punto di ormeggio', infine, vuole definire strutture minori, di limitato impegno economico, al servizio anche stagionale della nautica minore.

Con l'articolo 4 si è ritenuto di recepire il contenuto del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, allo scopo di armonizzare il procedimento di concessione alla normativa nazionale, anche in considerazione dell'ampio coinvolgimento degli organi locali previsto da quest'ultima.

Si è ritenuto necessario, poi, coinvolgere l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti anche nel procedimento concessorio. Si è, infine, ritenuto necessario prevedere la realizzazione di un 'piano degli ormeggi' che, anche in funzione delle norme proposte in materia di canone, termini in maniera chiara il numero e la tecnologia dei posti barca da realizzare.

La facoltà attribuita all'autorità marittima di modificare secondo la buona pratica marinaresca tale piano tende ad evitare la realizzazione di ormeggi difficilmente utilizzabili per carenza di spazi di manovra.

Con l'articolo 5 si è ritenuto opportuno proporre limiti temporali ben definiti alla durata ed al rinnovo delle concessioni per le varie tecnologie di strutture, in relazione all'impegno economico necessario per realizzarle.

La procedura per il rinnovo delle stesse viene parzialmente innovata, rispetto alla previsione del Codice della navigazione, rafforzando il diritto di preferenza accordato al precedente concessionario che abbia ben operato.

Ciò allo scopo anche di incentivare l'interesse a ben

gestire la struttura anche oltre l'originale concessione.

Con la fissazione dei termini massimi di durata delle concessioni ci si prefigge lo scopo di facilitare le valutazioni economico-finanziarie degli investitori interessati al ramo.

Con l'articolo 6 si è ritenuto di integrare il dettato dell'articolo 38 del Codice della navigazione, chiarendo esplicitamente la portata dell'atto di sottomissione che legittima l'anticipata occupazione delle aree necessarie alla realizzazione di un porto turistico.

Si è ritenuto inoltre necessario specificare il divieto di utilizzare commercialmente e di cedere a terzi gli ormeggi man mano realizzati. Ciò allo scopo di risolvere incertezze dottrinali (esiste, infatti, ampia e contraddittoria giurisprudenza in materia di portata dell'atto di sottomissione) ed evitare possibili abusi da parte di concessionari particolarmente disinvolti, in particolare ai danni dei diportisti.

In via sussidiaria, tale disposizione si propone di esercitare una forte pressione sui concessionari, togliendo ogni convenienza all'adozione di pratiche dilatorie nella ultimazione della struttura.

Con l'articolo 7 si è ritenuto opportuno prevedere esplicitamente l'acquisizione delle opere inamovibili permanenti al demanio della Regione, così come i bacini ricavati per escavazione di aree di diversa natura giuridica e le opere su di essi realizzate, allorquando tali bacini siano in collegamento col mare, anche in presenza di sbarramenti costituiti da porte vinciane. Tale norma integra la previsione di cui all'articolo 28 del Codice della navigazione, consentendo anche di superare la distinzione, invero più giuridica che pratica, fra 'demanio necessario' e 'demanio accidentale'.

Non si è ritenuto opportuno prevedere la non acquisibilità delle opere, per evitare possibili censure di incostituzionalità, sotto il profilo della disparità di trattamento con altri concessionari viceversa soggetti a tale norma.

Sotto un altro profilo, il mantenere la natura privata di tali bacini pone altri problemi di non facile soluzione. Infatti, se appare del tutto lecito sottoporre tali bacini ai poteri di polizia delle pubbliche autorità, non altrettanto facile e legittima appare l'ingerenza delle stesse autorità nella gestione commerciale delle strutture. A mero titolo di esempio, a quale titolo e con quale strumento potrebbe porsi a carico del privato gestore l'obbligo di costituire una riserva di posti barca per i transiti o di mantenere comunque la disponibilità di una percentuale degli ormeggi realizzati o, peggio ancora, consentire l'ormeggio di pescatori professionisti?

Indubbiamente tale norma ha delle implicazioni economiche non trascurabili, ma queste possono essere mitigate, se non risolte del tutto, operando sulla misura del canone, quanto meno in sede di prima concessione, e sulla durata della concessione.

E' apparso altresì opportuno indicare gli strumenti atti ad individuare, ab initio, le aree e le opere che entrano a far parte del patrimonio regionale per ovvie ragioni di chiarezza.

Non rientrano nella previsione del presente articolo le opere costituenti gli approdi turistici: questi, infatti, essendo realizzati all'interno di porti preesistenti, di norma dovrebbero essere realizzati con opere di facile rimozione.

Per i punti di approdo si ritiene equo non intervenire sulla natura giuridica delle aree non demaniali tuttavia occupate, in considerazione della ragionevolmente limitata loro consistenza, ferma restando, tuttavia, l'applicabilità delle norme di cui all'articolo 55 del Codice della navigazione.

All'articolo 8 si è ritenuto necessario prevedere alcune limitazioni alla facoltà impositiva della Regione in considerazione dell'entità degli investimenti necessari ed all'opportunità di porre i gestori delle strutture in parola in condizione di meglio affrontare l'accisa concorrenza di analoghe strutture straniere (ad esempio, Malta, Grecia, Turchia).

Particolarmente importanti appaiono, sotto questo profilo, la limitazione del computo del canone alle sole porzioni del bene concesso concretamente produttive di reddito ed il riferimento alla media nazionale dei canoni praticati per analoghe attività. Si è ritenuto, poi, opportuno chiarire che le opere acquisite ex articolo 8, comma 1, della presente proposta avranno influenza sul canone di concessione solo in sede di rinnovo della stessa.

All'articolo 9 si è ritenuto di precisare qualche ulteriore obbligo, di particolare rilevanza, del concessionario, oltre quelli per lui derivanti dal Codice della navigazione. La necessità di autofinanziare le opere o di remunerare nel breve periodo i capitali investiti, impone di cedere a terzi, a titolo oneroso, l'uso degli ormeggi realizzati.

Con l'articolo 10 viene, quindi, legittimata tale prassi, subordinandola peraltro ad alcune preventive condizioni (autorizzazione a favore del concessionario, atto scritto, collaudo delle opere) a tutela dei terzi di buona fede. Si è ritenuto equo, tuttavia, limitare l'ingerenza dell'Amministrazione alla sola parte normativa degli strumenti da porre in essere fra concessionario e terzo, lasciando alla contrattazione delle parti l'aspetto economico del rapporto.

Vengono determinate, per ogni tipologia, le percentuali di ormeggi disponibili per la cessione o che, viceversa, sono destinate ad altre utilizzazioni. A tal proposito, la riserva del 30 per cento di ormeggi destinati a restare comunque nella piena disponibilità del concessionario è volta a far sì che questi non perda interesse alla corretta gestione della struttura ed al miglioramento della sua immagine.

Viene prevista la possibilità che l'Amministrazione regionale destini un certo numero di ormeggi a favore dei pescatori professionisti. Con l'articolo 11 viene stabilito in modo inequivocabile l'assoggettamento di tutte le strutture di cui all'articolo 3 della presente legge ai poteri di polizia dell'autorità marittima competente per territorio.

Benché il personale impiegabile nelle strutture turistiche abbia non poche affinità col personale marittimo, tuttavia si è ritenuto di escludere esplicitamente, con la previsione dell'articolo 12, la loro appartenenza allo stesso, per consentire ai concessionari l'utilizzo di CC.CC.LL. meno onerosi del marittimo.

All'articolo 13 viene ribadita la normativa dell'articolo 62 del Regolamento al Codice della navigazione, disciplinando altresì la facoltà di utilizzare tutti gli ormeggi comunque disponibili in caso di emergenza.

Con l'articolo 14 si è ritenuto necessario attribuire esplicitamente una esatta qualificazione giuridica alla figura del direttore del porto per conferire a questo ultimo un giusto prestigio ed un equo fondamento della sua autorità.

E' sembrato opportuno, precisato l'obbligo di collaborazione del direttore con l'autorità marittima, delimitare i rispettivi campi di intervento in materia di salvataggio di persone in mare.

Si è ritenuto opportuno prevedere una limitata possibilità di rimozione del direttore del porto a seguito di gravi inadempienze nei confronti dell'autorità marittima.

Con l'articolo 15 è sembrato opportuno sottoporre alla vigilanza del direttore tutte le attività commerciali ed industriali che si svolgono all'interno delle strutture portuali dedicate alla nautica da diporto.

La specificità di tali strutture consiglia di vietare, all'interno di esse, ogni altra attività non connessa con il diporto, per evitare commistioni ed interferenze inopportune.

All'articolo 16 si è limitato ai soli transiti l'obbligo di far approvare dal capo del circondario marittimo competente le tariffe, per non interferire con l'autonomia gestionale del concessionario.

Con l'articolo 17 si ribadisce, per maggiore chiarezza, la imponibilità ai fini IVA di tutte le operazioni che si espletano nelle strutture turistiche, anche nei confronti di imbarcazioni straniere. Si ritiene necessario includere gli esercenti di strutture per la nautica da diporto fra le industrie turistiche, attesa l'evidente affinità, consentendo loro la fatturazione con aliquota ridotta.

Con l'articolo 18 si prevede la possibilità di deliberare provvidenze, da parte della Regione, a favore dei concessionari di strutture destinate alla nautica da diporto, in considerazione della gravosità degli investimenti e della concorrenzialità esistente nel settore.

Tali provvidenze sono previste sia per la realizzazione che per la gestione delle strutture.

In alternativa a tali provvidenze, è riconosciuta la facoltà della Regione di consentire abbattimenti del canone annuo fino al 50 per cento dello stesso, a fronte di spese documentate affrontate per la manutenzione straordinaria delle opere.

All'articolo 19 è prevista la facoltà di adeguare alle norme di cui alla presente legge i rapporti concessori esistenti all'atto dell'entrata in vigore della stessa, immutati restando i rapporti esistenti eventualmente più favorevoli al concessionario.

---0---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione della legge

1. La presente legge disciplina la realizzazione e la gestione di infrastrutture per la nautica da diporto allo scopo di favorire e garantire l'ordinato e sicuro esercizio di tale attività.

2. Si applica alle aree demaniali marittime ed agli specchi di mare territoriale ricadenti nella giurisdizione della Regione, nonché ai bacini ricavati per escavazione di aree di natura giuridica diversa da quella demaniale e posti in collegamento col mare.

3. Laddove esistano competenze prevalenti o concorrenti dello Stato o di autorità portuali statali, la realizzazione di strutture destinate alla nautica da diporto è subordinata al parere obbligatorio e vincolante della Regione.

Art. 2.

Piano regolatore regionale della portualità turistica

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente predispone un piano regolatore della portualità turistica regionale, di concerto con l'Assessorato regionale del turismo, le comunicazioni e i trasporti sentito il Genio civile, nonché le capitanerie di porto competenti per territorio, le amministrazioni locali interessate. Il piano così redatto viene sottoposto al parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e quindi approvato con decreto del Presidente della Regione. Le risultanze di tale piano, che deve essere armonizzato con gli strumenti urbanistici vigenti, previa valutazione dell'impatto ambientale, si intendono introdotte negli strumenti urbanistici e sono vincolanti per i comuni.

Art. 3.

Definizioni

1. Sono strutture destinate alla nautica da diporto:

a) il porto turistico, ovvero il complesso di strutture fisse e mobili, specificamente realizzate con opere a terra ed in mare allo scopo di servire unicamente o

prevalentemente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante la predisposizione di servizi complementari;

b) l'approdo turistico, ovvero la porzione di porti polifunzionali destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante la dotazione di servizi complementari;

c) i punti d'ormeggio, ovvero i tratti di area demaniale marittima e gli specchi acquei utilizzati per impianti ed attrezzature di facile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di natanti e piccole imbarcazioni da diporto.

2. La Regione può destinare, nelle località ove se ne ravvisi la necessità, una porzione limitata ed appartata di porto o di approdo turistico all'ormeggio di imbarcazioni adibite alla pesca professionale.

Art. 4.

Procedimento di concessione

1. Per la concessione delle aree demaniali marittime e degli specchi acquei da utilizzare per la realizzazione di strutture destinate alla nautica da diporto si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, qui recepite per la parte che non contrasta con la presente legge. Alla conferenza dei servizi che esamina e decide sulle istanze di concessione presentate, promossa dal sindaco del comune interessato, partecipano il sindaco, il presidente della provincia, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti o loro delegati, l'autorità marittima ed il Genio civile competenti per territorio.

2. Alla documentazione tecnica necessaria per l'ottenimento della concessione demaniale marittima deve essere allegato un piano degli ormeggi, nel quale risultino indicate le tipologie dei posti barca da realizzare, i percorsi necessari per raggiungerli e gli specchi acquei necessari alle manovre di ormeggio.

3. L'autorità marittima competente per territorio può modificare il piano degli ormeggi conformemente alla buona pratica marinaresca, in modo da consentire la migliore utilizzazione della struttura; le modifiche eventualmente introdotte sono obbligatorie per il concessionario.

Art. 5.

Durata della concessione ed eventuali rinnovi

1. La durata della concessione demaniale per i porti turistici da realizzare non può essere superiore ai cinquanta anni, quella per gli approdi turistici non può superare la durata di quindici anni, mentre per i punti di ormeggio non può superare i quattro anni.

2. Le concessioni relative a 'porti turistici' possono, alla loro naturale scadenza, essere rinnovate, limitatamente ad una sola volta per un periodo di tempo uguale a quello della durata originale, mentre per ulteriori rinnovi la durata è determinata dall'Amministrazione regionale in

funzione della manutenzione straordinaria occorrente.

3. Le concessioni relative agli 'approdi' ed ai 'punti di ormeggio' possono essere rinnovate per periodi di tempo determinati dall'Amministrazione regionale, in proporzione alle spese di manutenzione necessarie; la durata di tali rinnovi non può superare quella della concessione scaduta.

4. Il concessionario, che ha ottemperato puntualmente agli obblighi derivanti dall'atto di concessione ha titolo di precedenza nel rinnovo, a fronte di eventuali altri richiedenti.

Art. 6.

Anticipata occupazione delle aree

1. Nel caso in cui si ritenga opportuno autorizzare l'anticipata occupazione delle aree e specchi acquei necessari per la realizzazione di un porto o di un approdo turistico, l'Amministrazione regionale può autorizzare il rilascio di un atto di sottomissione ai sensi dell'articolo 38 del Codice della navigazione. Il rilascio di tale atto è finalizzato alla costruzione del porto turistico con esclusione della gestione commerciale della relativa struttura, o di parte di essa, rimanendo esclusa, altresì, la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, degli ormeggi realizzati.

2. L'atto di sottomissione di cui al comma 1 non vincola l'Amministrazione regionale al rilascio della concessione finale.

3. La Regione può rideterminare l'ammontare del canone in relazione a variazioni di superfici occupate e di opere realizzate.

Art. 7.

Natura giuridica delle opere costituenti un porto turistico

1. Tutte le opere inamovibili costituenti un porto turistico, come definito all'articolo 3, quali moli foranei, frangionde, banchine, scali, moli, fari, torre di controllo, edifici destinati alle pubbliche amministrazioni, ecc., una volta completata la loro costruzione ed intervenuto il collaudo definitivo, sono acquisite al demanio della Regione siciliana e sottoposte alla disciplina in vigore per i beni demaniali marittimi.

2. Alla stessa disciplina sono soggette le opere di cui al comma 1 anche se ricavate per escavazione di aree non demaniali, interne alla linea di costa, poste artificialmente in collegamento col mare, anche laddove esistano porte vinciane di sbarramento. Le aree e le opere sopra dette vengono acquisite al demanio della Regione siciliana senza compenso, indennizzo o rimborso per il concessionario. Di detta acquisizione si deve tener conto nella determinazione dei canoni da imporre per la concessione originaria.

3. Le opere di cui ai commi 1 e 2 devono essere indicate nelle planimetrie da allegare agli atti concessori, o agli atti di sottomissione, e dettagliatamente descritte in

apposita relazione tecnica. I predetti adempimenti sono vincolanti per il concessionario fin dal momento della sottoscrizione dell'atto di sottomissione e/o di concessione.

4. La natura giuridica dei beni sopra indicati non può subire modificazioni per effetto di eventuali pretese di terzi.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai punti di approdo, anche se insistenti su area privata. In tal caso, pur conservando, le opere realizzate, la loro natura, deve rispettarsi la previsione di cui all'articolo 55 del Codice della navigazione, soggiacendo anch'essi ai poteri di polizia dell'autorità marittima competente.

Art. 8.

Canoni concessori

1. I canoni per le concessioni di aree demaniali e specchi acquei destinati alle strutture per la nautica da diporto sono determinati dalla Regione in misura non superiore alla media nazionale.

2. I canoni di concessione di cui al comma 1 devono essere determinati tenendo conto della superficie dei posti barca risultante dal piano degli ormeggi, con esclusione dal computo degli spazi di manovra e dei canali di accesso. Per le aree demaniali il computo dei canoni deve essere rapportato alle superfici produttive di reddito.

3. Le opere stabili acquisite al demanio della Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, sono computate nel canone, in quanto tali, solo in sede di rinnovo della concessione stessa.

Art. 9.

Doveri del concessionario

1. Il concessionario delle strutture di cui all'articolo 3 deve osservare tutti gli obblighi previsti dal Codice della navigazione e dall'atto di concessione. In aggiunta a tali obblighi deve:

a) predisporre il regolamento interno della struttura, inteso a disciplinare nel dettaglio l'operatività della struttura stessa, sotto il profilo della fornitura di servizi, l'uso dei parcheggi e della viabilità terrestre, l'igiene, il decoro e la sicurezza della struttura, nonché la disciplina di tutte le attività commerciali che si espletano al suo interno. Detto regolamento dovrà essere approvato e reso esecutivo con ordinanza dell'autorità marittima competente per giurisdizione;

b) nominare il direttore del porto responsabile del corretto funzionamento della struttura;

c) fornire al direttore del porto i mezzi materiali ed il personale necessari al funzionamento ed alla sicurezza della struttura ed alla sua manutenzione;

d) ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per il

funzionamento della struttura.

2. Nel caso in cui si intenda conferire ad altri soggetti alcune delle attività che si svolgono all'interno della struttura, deve essere osservato quanto disposto dall'articolo 45 bis del Codice della navigazione.

Art. 10.

Facoltà di cessione a terzi dell'uso
degli ormeggi realizzati

1. Il concessionario può cedere a terzi, a titolo oneroso, l'uso di ormeggi realizzati all'interno di porti turistici, nei limiti numerici di cui al presente articolo. La cessione può avvenire solo dopo il collaudo della struttura e la stipula dell'atto di concessione definitivo, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale.

2. Di ogni tipologia di ormeggio realizzato, è consentita la cessione a terzi in misura non superiore al 60 per cento, mentre per la parte residua, il 10 per cento deve essere utilizzato per le imbarcazioni in transito ed il 30 per cento deve restare nella piena disponibilità del concessionario.

3. La durata di tale cessione a terzi non può superare quella della concessione e non può estendersi agli eventuali rinnovi della stessa.

4. I concessionari di approdi turistici e di punti di ormeggio devono rispettare le stesse modalità di cessione e le stesse riserve numeriche previste ai commi 1 e 2.

5. Dal computo degli ormeggi cedibili e riservati devono essere esclusi quelli destinati alle imbarcazioni delle amministrazioni pubbliche e quelli eventualmente riservati ai pescatori professionali dall'Amministrazione regionale.

Art. 11.

Poteri di polizia

1. Tutte le strutture di cui all'articolo 3 sono soggette ai poteri di polizia dell'autorità marittima competente per giurisdizione.

Art. 12.

Personale

1. Il personale utilizzato dai concessionari delle strutture di cui all'articolo 3 non rientra nelle categorie disciplinate dal Codice della navigazione, libro I, titolo III, capi II e IV, nonché dal regolamento di esecuzione dello stesso Codice, parte marittima, libro I, capi II, IV, V, VI e VII.

2. Alle strutture di cui all'articolo 3 non si applica la normativa prevista dal vigente Codice della navigazione relativa al servizio di rimorchio.

Art. 13.

Precedenza negli ormeggi

1. L'assegnazione degli ormeggi nei posti costituenti la

riserva per i transiti deve avvenire secondo l'ordine di arrivo delle imbarcazioni interessate.

2. In caso di emergenza o di avverse condizioni meteo marine, il direttore del porto può utilizzare gli ormeggi comunque disponibili per il tempo strettamente necessario.

Art. 14.

Direttore del porto

1. Il direttore del porto riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del Codice penale. In tale veste è obbligato a riferire alla competente autorità giudiziaria ogni notizia di reato di cui venga comunque a conoscenza, ai sensi dell'articolo 2 del Codice di procedura penale.

2. Il direttore del porto sovrintende al corretto funzionamento della struttura impiegando a tal uopo i mezzi ed il personale forniti dal concessionario. Il direttore collabora, altresì, con la competente autorità marittima in relazione alle richieste di quest'ultima e, in particolare, nelle operazioni di ricerca e salvataggio organizzate e dirette dalla predetta autorità.

3. Resta ferma la competenza esclusiva dell'autorità marittima prevista dal Codice della navigazione relativamente alle operazioni di salvataggio.

4. Il direttore del porto esercita la vigilanza sulle attività che si espletano all'interno della struttura, riferendo all'autorità marittima competente ad esercitare il potere disciplinare ai sensi dell'articolo 1249 del Codice della navigazione.

5. Il direttore del porto deve essere sostituito, a richiesta motivata dell'autorità marittima, in caso di mancata collaborazione con quest'ultima in materia di sicurezza dell'approdo e di salvaguardia della vita umana in mare.

Art. 15.

Attività all'interno delle strutture

1. All'interno delle strutture di cui all'articolo 3 non è consentito svolgere attività di trasporto commerciale e/o industriale non direttamente connesse al diporto nautico.

2. E' consentito l'ormeggio di pescherecci professionali ove l'Amministrazione regionale abbia ritenuto di destinare a tale scopo una porzione appartata del porto o dell'approdo turistico.

3. Chiunque intenda svolgere attività connesse al diporto nautico all'interno delle strutture di cui all'articolo 3, deve essere iscritto nei registri previsti dall'articolo 68 del Codice della navigazione ed autorizzato dal direttore del porto alla cui vigilanza è soggetto. La perdita dell'iscrizione nei registri dell'autorità marittima comporta la decadenza automatica dall'autorizzazione direttoriale.

Art. 16.
Tariffe

1. Le tariffe per l'uso degli ormeggi riservati alle imbarcazioni in transito sono predisposte dal concessionario ed approvate dal competente capo del circondario marittimo.

Art. 17.
Norme fiscali

1. Tutte le operazioni commerciali ed industriali che si espletano all'interno delle strutture turistiche, per come definite all'articolo 3, sono soggette ad IVA, anche se rivolte a natanti o soggetti stranieri.

2. Le ditte concessionarie delle strutture descritte all'articolo 3 sono considerate operanti nel ramo turistico e soggette all'aliquota IVA prevista per le industrie del settore.

Art. 18.
Provvidenze a favore dei gestori di strutture destinate alla nautica da diporto

1. La Regione eroga contributi, a fondo perduto o a tasso agevolato, a favore dei concessionari di strutture destinate alla nautica da diporto sia per la realizzazione che per la gestione delle strutture stesse. A tal fine, è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio della Regione, rubrica dell'Assessorato regionale del turismo, la dotazione del quale è determinata in sede di approvazione del bilancio annuale della Regione, a partire dall'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello di approvazione della presente legge. Le norme esecutive sono stabilite con apposito decreto dell'amministrazione competente.

2. La Regione può consentire ai concessionari di strutture destinate alla nautica da diporto di detrarre dal canone annuale l'importo delle spese documentate sostenute per la relativa manutenzione straordinaria. Tale detrazione non può superare il 50 per cento del canone ed esclude la possibilità di accedere ai contributi previsti dal comma 1.

Art. 19.
Norme transitorie e finali.

1. Restano salvi i rapporti derivanti dalle concessioni assentite prima dell'entrata in vigore della presente legge, salvo che quest'ultima non preveda condizioni di maggior favore per il concessionario. In tal caso, gli atti di concessione devono essere adeguati alla nuova normativa entro un anno dalla sua entrata in vigore, mediante la stipula di atti suppletivi.

Art. 20.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

13) DDL N. 394 del 17.05.02- Norme per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ausiliario specializzato presso le aziende e gli istituti sottoposti a controllo della Regione

Disciplina l'assunzione a tempo indeterminato del personale ausiliario specializzato, disponendo la copertura dei relativi posti in pianta organica presso le Aziende Ospedaliere e le Aziende Sanitarie Locali.

Gruppo Parlamentare: Forza Italia

Firmatari: Croce Antonino (FI)• Beninati Antonino (FI)• Fleres Salvatore (FI)• **Leontini Innocenzo (FI)**• Confalone Giancarlo (FI)• Leanza Edoardo (FI)• Giambrone Vincenzo (FI)• Baldari Nicola Renato (FI)• Moschetto Angelo (FI)• Mercadante Giovanni (FI)

Argomenti: • Lavoro

Organo d'Esame: 6. Sesta Commissione - Servizi Sociali e Sanitari

Iter

Attuale:

04 giu 2002 Annunzio assegnazione Seduta n. 59 AULA

Storico:

22 mag 2002 Assegnato per esame Commissione SESTA

04 giu 2002 Annunziato Seduta n. 59 AULA

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge si propone di intervenire nella materia delle disposizioni per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ausiliario specializzato presso le aziende e gli istituti sottoposti a controllo della Regione, razionalizzando talune disposizioni e consentendo agli enti interessati di operare con maggiore efficacia i relativi interventi.

L'articolo 1 prevede per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento con la qualifica di ausiliario specializzato una valorizzazione dell'esperienza lavorativa effettuata presso le aziende sanitarie siciliane, con la concessione di un punteggio per ogni anno di servizio prestato, nel caso di partecipazione alle procedure concorsuali di copertura dei posti di cui all'articolo 2.

L'articolo 2 prevede che le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali siciliane vadano a coprire i posti in pianta organica di ausiliario specializzato con contratto a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Non sfuggirà ai colleghi che l'articolato, se approvato,

darebbe immediata possibilità di occupazione a tempo indeterminato ad alcune centinaia di lavoratori che nel corso di questi anni sono stati impegnati in un ruolo oscuro, ma importante, per il buon funzionamento delle aziende ospedaliere e sanitarie siciliane.

E', altresì, opportuno ricordare che utilizzare la valorizzazione dell'esperienza come criterio selettivo deve essere considerata, ad avviso dei proponenti, come fattore premiante per il raggiungimento di uno degli scopi principali delle aziende sanitarie e cioè la sempre maggiore qualità del servizio offerto.

---0---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. I lavoratori iscritti con la qualifica di ausiliario specializzato addetti ai servizi sanitari nelle liste di collocamento, di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano prestato servizio a tempo determinato presso le aziende ospedaliere o le aziende unità sanitarie locali della Sicilia, ai fini dell'avviamento a selezione per le assunzioni a tempo indeterminato presso le citate aziende ospedaliere o sanitarie locali siciliane, hanno diritto ad un punteggio in ragione di due punti per ciascun anno di servizio svolto.

2. Per le quote di servizio svolto inferiori all'anno, il punteggio è di 0,16 di punto per ciascun mese di servizio.

Art.2.

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge le aziende ospedaliere e le aziende unità sanitarie locali della Sicilia, per la copertura dei posti in pianta organica di ausiliario specializzato con contratto a tempo indeterminato, devono redigere delle graduatorie con validità biennale su istanze presentate dagli interessati.

2. Per la predisposizione delle graduatorie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

14) DDL N. 293 del 17.12.01- Norme per la semplificazione amministrativa

Prevede che la Giunta regionale presenti annualmente un disegno di legge sulla delegificazione di procedimenti amministrativi. Individua i principi cui dovranno attenersi i regolamenti di disciplina delle materie delegificate e dispone l'abrogazione delle leggi incompatibili, a far data dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Gruppo Parlamentare: Forza Italia

Firmatari: Fleres Salvatore (FI) • **Leontini Innocenzo (FI)** • Catania Giuseppe (FI) • Acierno Alberto (Misto) • Lo Monte Carmelo (Sicilia Democratica) • Barbagallo Giovanni (La Margherita - Dem. è Libertà) • Formica Santi (AN) • Paffumi Angelo (Nuova Sicilia) • Lo Curto Eleonora (Nuova Sicilia) • Cintola Salvatore (C.D.) • Pistorio Giovanni (C.D.) • Scoma Francesco (FI)

Argomenti: •Pubblica amministrazione

Organo d'Esame: Iter concluso

Iter

Attuale:

16 ago 2002 Concluso

Storico:

19 dic 2001 Annunziato Seduta n. 29 AULA

20 dic 2001 Assegnato per esame Commissione PRIMA

12 feb 2002 Annunzio assegnazione Seduta n. 31 AULA

25 lug 2002 Esaminato in commissione Seduta n. 71 0100 Commissione PRIMA

25 lug 2002 Esitato per Aula Seduta n. 71 0100 Commissione PRIMA

30 lug 2002 Esaminato in Aula Seduta n. 77 AULA

31 lug 2002 Esaminato in Aula Seduta n. 78 AULA

31 lug 2002 Approvato dall'Assemblea Seduta n. 78 AULA

02 ago 2002 Inviato Presidenza della Regione

09 ago 2002 Lr 06 agosto alr 2002 nlr 8 Titolo : Norme per la semplificazione amministrativa

16 ago 2002 Pubblicazione Gurs n. 38 del 16 agosto 2002

(DISEGNO DI LEGGE N. 293)

LEGGE APPROVATA IL 31 LUGLIO 2002

NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 1.

Delegificazione per finalità di semplificazione dei procedimenti amministrativi

1. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta all'Assemblea regionale un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, indicando i criteri per la sua attuazione ed

individuando i procedimenti oggetto della disciplina. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. La delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è affidata alla Giunta regionale che vi provvede con regolamenti, emanati, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali e le organizzazioni sindacali, previo parere della Commissione o delle Commissioni dell'Assemblea regionale competenti nella materia oggetto del singolo procedimento. Le Commissioni rendono il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il regolamento può essere adottato anche in mancanza del parere.

3. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni e strutture intervenienti;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) eliminazione o riduzione dei certificati richiesti ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità;

f) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

g) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti di funzioni, anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

i) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili;

l) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni per una difforme disciplina settoriale;

m) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

n) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo;

o) individuazione della struttura competente per l'istruttoria, nonché dell'organo politico o del dirigente competente all'adozione del provvedimento finale;

p) adeguamento delle fasi e degli adempimenti procedurali alle nuove tecnologie informatiche e telematiche.

4. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. La Giunta regionale individua la struttura competente a compiere gli accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nelle deliberazioni di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi ed a formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

15) DDL N. 276 del 21.11.01- Modifica alla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, concernente 'Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.

Abroga la norma che pone a carico degli enti locali la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovuta dagli istituti scolastici.

Gruppo Parlamentare: Forza Italia

Firmatari: Baldari Nicola Renato (FI)• Beninati Antonino (FI)• Leanza Edoardo (FI)
• Leontini Innocenzo (FI)• Garofalo Ottavio (FI)• Scoma Francesco (FI)

Argomenti: • Tributi

Organo d'Esame: 5. Quinta Commissione - Cultura, Formazione e Lavoro

Iter

Attuale:

28 nov 2001 Annunzio assegnazione Seduta n. 25 AULA

Storico:

26 nov 2001 Assegnato per esame Commissione QUINTA

26 nov 2001 Assegnato per parere Commissione QUARTA

28 nov 2001 Annunziato Seduta n. 25 AULA

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la questione del rimborso delle somme dovute dalle scuole per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata affrontata più volte dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il Ministero della pubblica istruzione, tramite una circolare, aveva attribuito a comuni e province l'onere della TARSU relativa agli edifici scolastici. L'ANCI e l'UPI avevano contestato la titolarità di tale competenza.

Dal punto di vista strettamente giuridico, la legge 11 gennaio 1996, n. 23, devolve ai comuni ed alle province le competenze relative alla realizzazione, fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici per le scuole primarie e secondarie, nonché alle 'spese varie d'ufficio e per l'arredamento, alle utenze telefoniche ed elettriche, alla provvista d'acqua e del gas, agli impianti di riscaldamento'. Come si può facilmente notare, le competenze degli enti locali sono ampliate di molto, ma non rientrano tra queste il pagamento della TARSU, che è collegato non all'immobile, ma all'attività produttiva che in esso si svolge. In questo senso si è pronunciata la Corte di cassazione, con sentenza n. 4994/2000 (V sezione civile-tributaria). Sulla base di queste considerazioni si può facilmente ricavare che il pagamento della TARSU non compete ai comuni ed alle province, ma direttamente agli istituti scolastici. Questa interpretazione conclusiva è stata confermata Conferenza Stato-città ed autonomie locali

del 22 marzo 2001 dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha perciò invitato le amministrazioni competenti a porre in essere delle azioni concertate al fine di arrivare a dare soluzione al problema.

In una successiva riunione tecnica presso la Presidenza del Consiglio sono stati quantificati gli oneri degli edifici scolastici relativi alla TARSU, che dovranno essere coperti dagli istituti scolastici, tramite un apposito stanziamento del Ministero della pubblica istruzione.

Il Governo ha, in sede di Conferenza, assicurato che provvederà a trovare le risorse necessarie per la copertura degli oneri degli istituti scolastici, o direttamente attraverso il bilancio del Ministero della pubblica istruzione, o attraverso un apposito stanziamento del Ministero del tesoro.

In conseguenza di quanto precede deve concludersi che il disposto del comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 che pone la TARSU a carico degli enti locali, è in contrasto con quanto stabilito in sede nazionale con un aggravio per gli enti locali non giustificato perchè l'importo di tale tassa è previsto che venga rimborsato dal Ministero della pubblica istruzione alle singole scuole.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. Il comma 2, dell'articolo 6, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è soppresso.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

16) DDL N. 261 del 17.10.01- Norme per la costituzione del Comitato 'Targa Florio'

Istituisce il comitato 'Targa Florio' con il compito di gestire i fondi assegnati dalla legge, assumere iniziative dirette a realizzare la 'Targa Florio' ed altre manifestazioni sportive, promuovere la costruzione di impianti sportivi per l'automobilismo e, in particolare, di un autodromo per lo svolgimento del gran premio 'Targa Florio', favorire la diffusione dello sport automobilistico.

Gruppo Parlamentare: Alleanza Nazionale

Firmatari: Formica Santi (AN)• Acierno Alberto (Misto)• **Leontini Innocenzo (FI)**• Cintola Salvatore (C.D.)

Argomenti: • Sport

Organo d'Esame: 4. Quarta Commissione - Ambiente e Territorio

Iter

Attuale:

13 nov 2001 Annuncio assegnazione Seduta n. 20 AULA (v. nota)

Storico:

23 ott 2001 Annunziato Seduta n. 16 AULA

31 ott 2001 Assegnato per esame Commissione QUARTA

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

con la presente proposta di legge è intendimento dei promotori rilanciare in ambito regionale, nazionale ed internazionale, quella che certamente ha rappresentato nel passato una delle più importanti manifestazioni sportive: la 'Targa Florio'.

La prima e più importante per fascino storico e per la notevole popolarità di cui ha goduto.

Una manifestazione che ha percorso la storia della prima metà del novecento e che ha inizio nel 1906, per volontà di Vincenzo Florio.

La gara, che si svolgeva sul circuito madonita che attraversa i comuni di Cerda, Caltavuturo, Castellana, Petralia Sottana e Petralia Soprana, Geraci Siculo, Castelbuono, Isnello, Collesano e Campofelice, ebbe un successo inaspettato.

Già nell'edizione del 1907, la 'Targa Florio' ha una risonanza a livello internazionale con la partecipazione di ben 44 concorrenti di cinque nazionalità e vetture di 19 marche diverse.

Un'ascesa della gara, come evento internazionale, che raggiunge il suo culmine negli anni del dopoguerra.

Basti pensare che nel 1950 vi furono 189 partecipanti.

Oggi, si ravvisa la necessità, storica, culturale e sportiva, nonché turistica, di recuperare all'attenzione degli appassionati, ma anche dell'opinione pubblica in generale e di potenziali turisti italiani e stranieri, questa gara automobilistica che tante pagine gloriose ha scritto negli anni del suo splendore e che rischia di tramontare per le difficoltà finanziarie in cui si dibattono gli organizzatori pubblici e privati a causa dei sempre più condizionanti problemi di bilancio degli enti pubblici che di anno in anno sono chiamati a dare un sempre più stentato contributo.

Recupero e rilancio che trova attuale consenso pure da parte delle varie organizzazioni di manifestazioni di tipologia diversa ma che, comunque, si rifanno alla 'Targa Florio'.

Il successo di tale iniziativa attrae partecipanti e spettatori provenienti da paesi europei ed extraeuropei.

E' chiaro che oggi, non ci si può fermare ad uno stadio che, seppur soddisfacente, non realizza l'optimum dell'evento.

Si è, allora, convinti che bisogna costruire le condizioni politico-amministrativo e finanziarie adeguate per fare entrare la 'Targa Florio' nel circuito internazionale di maggiore interesse di pubblico e per dare continuità e stabilità alla gara.

Al riguardo, da alcuni contatti già avviati con i massimi esponenti dell'automobilismo sportivo mondiale, è stata rilevata una concreta attenzione ed un'indubbia capacità dell'evento a raggiungere obiettivi di massimo interesse.

Le stesse istituzioni che in atto contribuiscono all'organizzazione delle varie manifestazioni 'Targa Florio', hanno avvertito tale opportunità anche per potenziare la valenza delle singole competizioni.

Ciò premesso il presente disegno di legge prevede la costituzione di un Comitato tecnico cui fanno parte l'ACI della provincia di Palermo cui compete storicamente l'organizzazione della 'Targa Florio', la provincia regionale di Palermo e la CSAI (Commissione sportiva automobilistica italiana) sede nazionale.

La Regione siciliana svolge una funzione di controllo e d'indirizzo.

Il Comitato ha, tra gli altri, il compito di garantire attraverso la realizzazione delle corse automobilistiche 'Targa Florio', il perpetuarsi della tradizione storico culturale e sportiva che ha dato alla Sicilia prestigio internazionale per cui sarebbe necessario attribuire alla stessa lo status di bene culturale, patrimonio di tutti i siciliani.

Ovviamente l'aspetto finanziario acquisisce una importanza fondamentale perché solo attraverso la certezza della

continuità del finanziamento dell'attività del Comitato che una legge regionale può garantire, si potrà avere la certezza della realizzazione senza interruzioni delle manifestazioni sportive automobilistiche legate alla 'Targa Florio'.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. La 'Targa Florio' è patrimonio storico e culturale della Sicilia e strumento di promozione e attrazione turistica per la Regione siciliana.

Art. 2.

1. E' costituito il Comitato 'Targa Florio' composto dai rappresentanti designati dalla provincia regionale di Palermo, dall'ACI sede provinciale di Palermo e dalla Commissione sportiva automobilistica italiana (CSAI) sede nazionale.

2. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Dipartimento turismo, sport e spettacolo svolgerà compiti di controllo e d'indirizzo.

3. Presiede il Comitato l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti o un suo rappresentante designato.

4. La partecipazione al Comitato è gratuita e non dà titolo ad alcun compenso o rimborso spese.

5. I rappresentanti designati sono in qualsiasi momento revocabili e sostituibili dagli enti che compongono il Comitato.

Art. 3.

1. Il Comitato di cui all'articolo 1 gestisce i fondi messi a disposizione della presente legge ed ha i seguenti scopi:

a) porre in essere, anche in collaborazione con enti pubblici nazionali o esteri e soggetti privati, ogni iniziativa diretta a realizzare la 'Targa Florio' nelle varie edizioni storiche o sportive, nonché manifestazioni e gare sportive automobilistiche e motociclistiche di qualsiasi tipo, sia a livello nazionale che internazionale, valide anche ai fini agonistici e di campionato nazionale o internazionale, ad essa collegata;

b) promuovere, con la partecipazione di enti pubblici nazionali o esteri e di privati, la realizzazione di impiantistica sportiva per l'automobilismo, ivi compresa la costruzione di un autodromo per la realizzazione del Gran premio 'Targa Florio';

c) procedere allo sviluppo e diffusione dello sport

automobilistico, nonché di tutte quelle attività, anche indotte, connesse al settore.

Art. 4

1. Il Comitato predispone:

- a) un piano di manifestazioni sportive e ne cura la realizzazione;
- b) tutti gli atti prodromici necessari per la realizzazione dell'autodromo nei luoghi storici del circuito madonita della 'Targa Florio'.
- c) l'individuazione specifica dell'area dove dovrà sorgere l'autodromo.

2. Gli aspetti inerenti l'effettiva costruzione dell'impianto sono devoluti alla competenza dei comuni interessati e dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni, e dei trasporti e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 5.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa annuale di 320.000 euro che graverà su apposito capitolo del bilancio della Regione.

Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

17) DDL N. 226 del 25.09.01- Istituzione di una Commissione speciale per la revisione dello Statuto

Istituisce la 'Commissione speciale per la revisione e l'attuazione dello Statuto' con il compito di esaminare le proposte di riforma dello Statuto, rese necessarie dalla modifica del Titolo V della Costituzione in corso di approvazione, ed i disegni di legge in materia di fine anticipata della legislatura, forma di governo, iniziativa legislativa popolare, referendum regionali.

Gruppo Parlamentare: Alleanza Nazionale

Firmatari: **Lo Porto Guido (AN)**• Acierno Alberto (Misto)• Leontini Innocenzo (FI)• Lo Monte Carmelo (Sicilia Democratica)• Speciale Calogero (DS)• Formica Santi (AN)• Ortisi Egidio (Margherita con Rutelli)• Forgione Francesco (Misto)• Barbagallo Giovanni (La Margherita - Dem. è Libertà)• Lo Curto Eleonora (Nuova Sicilia)• Cintola Salvatore (C.D.)

Argomenti: • Commissioni speciali, indagine, inchiesta

Organo d'Esame: Iter concluso

Iter

Attuale:

26 ott 2001 Concluso

Storico:

25 set 2001 Assegnato per esame Commissione PRIMA

26 set 2001 Esaminato in commissione Seduta n. 3 0100 Commissione PRIMA

26 set 2001 Abbinamento con ddl 177; - VEDI ddl 226 Seduta n. 3 0100 Commissione PRIMA

26 set 2001 Esitato per Aula Seduta n. 3 0100 Commissione PRIMA

02 ott 2001 Annunziato Seduta n. 11 AULA

02 ott 2001 Annunzio assegnazione Seduta n. 11 AULA

03 ott 2001 Esaminato in Aula Seduta n. 12 AULA

09 ott 2001 Esaminato in Aula Seduta n. 13 AULA

11 ott 2001 Approvato dall'Assemblea Seduta n. 14 AULA

12 ott 2001 Inviato Presidenza della Regione

23 ott 2001 Lr 23 ottobre alr 2001 nlr 13 Titolo : Istituzione della Commissione speciale per la revisione dello Statuto regionale

26 ott 2001 Pubblicazione Gurs n. 51 del 26 ottobre 2001

LEGGE APPROVATA L'11 OTTOBRE 2001

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LA REVISIONE
DELLO STATUTO REGIONALE

Art. 1.

1. E' istituita una Commissione speciale dell'Assemblea regionale siciliana con il compito di esaminare i disegni di legge in materia di revisione dello Statuto della Regione e di elaborare una proposta organica di nuovo Statuto.

2. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 65 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale, alla Commissione sono assegnati per l'esame e la deliberazione, in comune con la Commissione 'Affari istituzionali', i disegni di legge di modifica del sistema elettorale dell'Assemblea regionale.

3. Può essere oggetto dei lavori della Commissione ogni altro argomento utile al conseguimento delle finalità del presente articolo ed al rafforzamento dell'autonomia della Sicilia.

4. La Commissione ha il compito di raccogliere gli elementi conoscitivi utili ad elaborare studi nelle materie di cui al presente articolo, promuovendo, nello svolgimento della propria attività, la più ampia consultazione dei poteri locali, delle categorie, delle formazioni sociali, delle Università degli studi siciliane e degli organismi culturali e di ricerca.

5. Il disegno di legge, previsto ai sensi dell'articolo 9, comma terzo, dello Statuto regionale, in materia di rapporti tra l'Assemblea, il Governo ed il Presidente della Regione, che la Commissione presenta all'Assemblea, entro il termine della sua naturale scadenza, deve contenere le seguenti disposizioni:

'In caso di dimissioni, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova elezione del Presidente entro i successivi tre mesi. L'Assemblea regionale rimane in carica sino alla naturale scadenza.'

Art. 2.

1. La Commissione è nominata con decreto del Presidente dell'Assemblea ed è composta da un numero di deputati tale da garantire la presenza di tutti i gruppi parlamentari ed, al contempo, per quanto possibile, il rapporto proporzionale fra gli stessi esistente in Assemblea.

Art. 3.

1. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti ed un segretario.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del Regolamento interno dell'Assemblea regionale relative alle Commissioni legislative permanenti.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.